



Dott. Fabrizio Demelas

Sindaco

Dott. Andrea Mangatia

Assessore Urbanistica



Variante al Piano di Utilizzo dei Litorali

A_2 Regolamento e Norme Tecniche di Attuazione e Gestione

Post-Osservazioni

Responsabile del Procedimento - Coordinatore Ufficio del Piano

Ing. Marco Delrio

Supporto al coordinamento e alla progettazione

Arch. Pian. I. Marco Carta

Geom. Pietro Canu

Progettisti Variante al Piano di utilizzo dei Litorali

Ing. Antonio Fraghi

Ing. Giuseppe Fraghi

Dott. Geol. Alessandro Muscas

Revisione 12/2025

Art.1.	(Principi).....	4
Art.2.	(Oggetto).....	4
Art.3.	(Definizioni).....	5
Art.4.	(Funzioni della Regione).....	7
Art.5.	(Funzioni del Comune di Sorso).....	8
Art.6.	(Ambito territoriale disciplinato dal P. U. L.).....	9
Art.7.	(Attività di fruizione balneare).....	10
Art.8.	(Litorali e aree nelle quali non possono essere rilasciate concessioni demaniali).....	21
Art.9.	(Criteri di individuazione della superficie totale programmabile per litorale).....	22
Art.10.	(Disposizioni sulle tipologie di C.D.M. Concessioni Demaniali Marittime pianificabili in relazione alla natura e morfologia della spiaggia).....	22
Art.11.	(Parametri geometrici delle aree oggetto di concessione).....	22
Art.12.	(Attività turistico-ricreative e servizi per la fruizione balneare).....	23
Art.13.	(Suddivisione del litorale).....	25
Art.14.	(Caratteristiche Descrittive delle Tipologie di Servizi ammissibili).....	25
Art.15.	(Tipologia di opere e manufatti consentiti).....	32
Art.16.	(Architettura Manufatti).....	33
Art.17.	(Concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative e servizi di supporto alla balneazione previsti).....	38
Art.18.	(Periodo di esercizio delle attività).....	43
Art.19.	(Emissioni sonore).....	44
Art.20.	(Smaltimento dei reflui).....	44
Art.21.	(Raccolta dei rifiuti).....	44
Art.22.	(Opere pubbliche).....	44
Art.23.	(Sub ingresso).....	45
Art.24.	(Nuove concessioni).....	45
Art.25.	(Indennizzi alla cessazione della concessione).....	45
Art.26.	(Riposizionamento concessioni in regime di proroga non compatibili con il P.U.L.).....	45
Art.27.	(Strutture ricettive e sanitarie).....	46

Art.28. (Autorizzazioni temporanee)	46
Art.29. (Procedura di Adozione e Approvazione del Piano di Utilizzazione dei Litorali e sue varianti).....	48
Art.30. (Potere sostitutivo).....	48
Art.31. (Vigilanza).....	48
Art.32. (Interventi consentiti nelle aree immediatamente contigue al litorale).....	49
Art.33. (Richiesta di Autorizzazione).....	50
Art.34. (Sanzioni).....	53
Art.34. Bis (Ulteriore normazione post Osservazioni).....	52
Art.35. (Norme transitorie)	54

Art.1.
(Principi)

Le presenti norme considerano la problematica dell'assetto dei litorali in una logica di gestione integrata, rapportando gli ambiti demaniali al più vasto contesto territoriale circostante, attraverso un approccio sistemico che consente di garantire la conservazione e la valorizzazione dell'integrità fisica e patrimoniale dei beni demaniali e di considerare in via primaria il soddisfacimento degli interessi pubblici e di uso pubblico, armonizzando con essi le esigenze delle attività economiche esercitate ed esercitabili sulle aree demaniali anche in vista di un loro più articolato e qualificato sviluppo.

Le presenti norme osservano le disposizioni delle direttive regionali in materia di gestione del demanio marittimo avente finalità turistico - ricreative e per la redazione dei Piani comunali di Utilizzo dei Litorali, impartite dalle Linee Guida Regionali contenute nell'Allegato alla Delibera G.R. n. 35/12 del 9.7.2020. Le presenti norme osservano le disposizioni contenute negli strumenti di programmazione e di pianificazione comunale e regionale, con particolare riferimento alle misure atte a garantire la libera fruizione dei litorali, la tutela del paesaggio, la difesa delle spiagge e degli ecosistemi costieri.

Art.2.
(Oggetto)

Il presente regolamento comprende le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) e di Gestione del Piano di Utilizzo dei Litorali (P.U.L.) del Comune di Sorso, che disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo e costituisce atto fondamentale per l'utilizzo e fruizione dei litorali. Il Presente Piano, oltre alla disciplina delle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, regola l'organizzazione dei litorali anche in relazione al territorio immediatamente attiguo, ivi compresa la regolamentazione dell'accessibilità viaria e pedonale delle aree nel loro complesso e dei singoli siti ai sensi dell'art. 29 L.R. 11 ottobre 1985, n. 23.

Il P.U.L. è redatto sulla base delle direttive approvate dalla Giunta regionale e disciplina gli interventi volti alla realizzazione di parcheggi e di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande e alimenti, e finalizzate all'esercizio di attività sportive e ludico-ricreative direttamente connesse all'uso del mare.

Gli interventi disciplinati dal P.U.L., sono compatibili con ogni destinazione di zona omogenea e non soggiacciono ai relativi parametri, previo rilascio, se necessario, dell'autorizzazione paesaggistica.

Il posizionamento delle strutture disciplinate all'interno del P.U.L. è ammesso nei litorali urbani e nei litorali metropolitani senza limiti temporali. Al di fuori dei litorali urbani e metropolitani il posizionamento delle strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande e alimenti è ammesso nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre; nel caso le stesse siano connesse a strutture ricettive o sanitarie prossime ai litorali il posizionamento è ammesso per il periodo di esercizio della struttura principale. I parcheggi e il posizionamento delle strutture di facile rimozione finalizzate all'esercizio di attività sportive e ludico-ricreative direttamente connesse all'uso del mare sono ammessi senza limiti temporali. Nel P.U.L. sono rappresentate le strutture già presenti con indicazione degli estremi dei titoli abilitativi, autorizzatori e concessori e della validità temporale degli stessi. Le aree e le strutture assentite con titolo concessorio demaniale permangono invariate per posizionamento, superficie, oggetto e utilità turistico-ricreative esercitate, come previsto dal relativo titolo, sino alla scadenza dello stesso. Per le strutture legittime preesistenti non si applicano i limiti temporali.

Il P.U.L. individua le aree destinate alla pratica sportiva e all'accesso dei cani in spiaggia, tali aree possono essere affidate in gestione con autorizzazione stagionale da parte dell'amministrazione comunale ad associazioni sportive o associazioni senza scopo di lucro. Tali aree devono comunque rimanere accessibili a tutti.

Art.3. (Definizioni)

Ai fini del presente P.U.L. si intende per:

- **Finalità turistico ricreative:** le attività indicate nell'art. 01, lett. da a) ad e) del D.L. n. 400/1993 convertito in L. 494/1993, più precisamente:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) esercizi commerciali.

- **Aree scoperte:** le aree destinate alla semplice posa di ombreggi ed al posizionamento di sdraio ed affini; anche le aree scoperte, le aree costituenti o utilizzate per piattaforme, piazzali, percorsi e simili, sia pure asfaltati o cementati, su cui non insistono edificazioni che sviluppano volumetria utilizzabile o praticabile.

- **Opere ed impianti di facile rimozione:** quelli le cui strutture possono essere effettuate con montaggio di parti elementari, come quelle costruite con strutture prefabbricate a scheletro leggero di acciaio, di legno o altro materiale leggero con o senza muri di compagno costruiti con copertura smontabile, fondazioni isolate o diffuse che possono essere ricostruiti altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti la loro distruzione totale o parziale.

Le piattaforme o solette – al pari delle palificazioni in legno -costituenti la base su cui poggiano gli impianti, le opere ed i manufatti non costituiscono una componente del manufatto stesso e quindi a nulla rileva che esse vengano danneggiate o distrutte in fase di smontaggio degli impianti, delle opere e dei manufatti.

- **Opere ed impianti di difficile rimozione:** quegli impianti, manufatti, opere aventi struttura stabile, in muratura in cemento armato, in sistema misto, realizzate con elementi di prefabbricazione di notevole peso, la cui rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto, che non ne consente la recuperabilità. Possono sostanzialmente, ad esempio, in:

- costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto;
- costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato;
- opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle predette tipologie di costruzioni.

- **Pertinenze demaniali:** a termini dell'articolo 29 del Codice della Navigazione, le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale. Sono quindi, di norma, opere ed impianti di difficile rimozione già acquisiti alla proprietà del pubblico demanio.

- **Concessioni Demaniali Semplici (CDS):** quelle concessioni demaniali marittime turistico

ricreative, finalizzate alla creazione di ombreggi costituite dalle seguenti strutture e servizi:

- Sedie sdraio e lettini;
- Spogliatoio e Box per la custodia degli indumenti;
- Box per la guardiania;
- Piattaforma e passerella lignea per consentire l'accesso e la fruizione dello stabilimento da parte degli utenti con ridotte capacità motorie;
- Servizio igienico e docce;
- Torretta d'avvistamento e servizio di salvamento a mare;
- Locale infermeria con servizio di pronto soccorso;
- Eventuale chiosco bar.

-Concessioni Demaniali Complesse (CDC): quelle concessioni demaniali marittime caratterizzate, oltre che dalle strutture e servizi di cui al punto che precede, anche da strutture di facile rimozione, finalizzate alla ristorazione, alla preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti, quali ad esempio: cucina, spogliatoio per dipendenti, locali di servizio per deposito e conservazione degli alimenti, aree, coperte o scoperte, destinate al posizionamento di tavoli e sedie per l'esercizio delle attività in menzione.

-Concessioni Demaniali Multifunzionali (CDM): quelle concessioni demaniali turistico ricreative che, insieme alle strutture e servizi delle precedenti categorie di CDS e di CDC, sono caratterizzate da ulteriori strutture finalizzate al completamento dei servizi quali scuola vela, diving, noleggio piccoli natanti da spiaggia, giochi acquatici etc. quali:

- Gavitelli e campi boa per l'ormeggio di imbarcazioni da noleggiare, di imbarcazioni di servizio, per le attività di diving e di scuola vela e/o per il salvataggio;
- Corsie di Lancio;
- Pontili galleggianti completamente amovibili finalizzati all'ormeggio di imbarcazioni da noleggiare e all'imbarco e sbarco delle persone diversamente abili;
- Aree attrezzate per l'alaggio dei piccoli natanti da spiaggia, per la conservazione ed il noleggio del materiale necessario al diving;
- Aree ludico-ricreative-sportive, aree benessere e servizi alla persona.

-Concessioni Demaniali per servizi erogati da strutture ricettive o sanitarie prossime ai litorali (CATR): quelle concessioni demaniali marittime, appartenenti a tutte e tre le categorie che precedono, il cui concessionario sia soggetto titolare di struttura ricettiva o sanitaria, localizzata nel territorio confinante con il demanio marittimo ed all'area della concessione. Sono caratterizzate dall'offerta di servizi rivolti esclusivamente agli utenti della struttura stessa.

-Litorali urbani o in contesti urbani: litorali caratterizzati da interventi edilizi ed infrastrutturali notevoli e comunque tali da aver occultato e profondamente alterato il connotato naturale originario. Sono litorali inseriti o prossimi a grandi centri abitati caratterizzati da un'alta frequentazione dell'utenza per tutto l'anno.

-Litorali periurbani o limitrofi a contesti urbani: litorali ove è avvenuto il parziale occultamento del connotato originario attraverso una serie di interventi edilizi ed infrastrutturali. Rientrano nella definizione i territori costieri caratterizzati da una diffusa edificazione, pur nel mantenimento di ampi tratti di ambiente naturale, e dalla presenza di una rete stradale di distribuzione. Sono spiagge normalmente inserite in contesti turistici caratterizzati da una frequentazione stagionale da parte dell'utenza.

-Litorali integri: litorali insistenti in contesti privi di interventi di tipo edilizio o con edificazione sporadica la cui presenza non altera sostanzialmente il connotato naturale.

-Ambiti sensibili: litorali insistenti in contesti sottoposti a regimi di particolare tutela quali aree protette, siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale, zone di protezione speciale, ove particolari misure di tutela sono prescritte negli atti programmatici e gestionali delle autorità preposte alla salvaguardia dei siti.

-Piccoli natanti da spiaggia: piccoli natanti tipo iole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, canoe, kayak, unità a vele il cui scafo abbia una lunghezza fuori tutto inferiore ai 5 metri e mezzi simili, privi di propulsione a motore, basati essenzialmente sulla forza muscolare di parte o tutte le persone imbarcate.

Scuola di vela: qualsiasi scuola che abbia come scopo l'istruzione ai fini della condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile e di tavole a vela "windsurf" e "kitesurf" e che si avvalgano di istruttori abilitati alla professione. Sono rappresentate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale, ovvero nel loro statuto, e siano affiliate alle rispettive Federazioni nazionali; siano munite delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.

Art.4. (Funzioni della Regione)

Sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti il rilascio e la gestione delle concessioni di aree e specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale e le concessioni aventi ad oggetto pertinenze demaniali marittime od opere di difficile rimozione. Sono comunque di competenza regionale tutte le concessioni demaniali marittime per finalità connesse alla pesca ed alla nautica da diporto, tranne quelle di cui all'art. 41, comma 1, lett. c-bis della L.R. 12 giugno 2006, n. 9, come interpretato dalla Delib.G.R. n. 58/21 del 27.12.2017. Fuori da tali casi, sono inoltre da ritenersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 41 della L.R. 9/06 e, pertanto, non oggetto di delega a favore dei comuni per cui non normate dal presente P.U.L.: le concessioni rilasciate a favore dei Comuni, anche quando abbiano ad oggetto superfici scoperte od opere di facile rimozione, in quanto la qualità di concedente e di concessionario non possono far capo al medesimo Ente;

1. le concessioni aventi ad oggetto zone di mare territoriale e le concessioni aventi oggetto misto (specchio acqueo ed area a terra), con finalità di nautica da diporto, a meno che, in entrambi i casi, lo specchio acqueo sia destinato alla finalità di cui al citato art. 41, comma 1, lett. c-bis;
2. le concessioni aventi finalità miste, quali finalità turistico-ricreative e altre finalità (ad esempio pesca); nel caso di concessioni aventi sia finalità turistico-ricreative che di nautica da diporto, la competenza è della Regione se lo specchio acqueo non è destinato alla finalità di cui al citato art. 41, comma 1, lett. c-bis;
3. le concessioni aventi ad oggetto specchi acquei (gavitelli e pontili amovibili) prospicienti le concessioni demaniali marittime di competenza dei Comuni destinati all'ormeggio di imbarcazioni da noleggiare ed al posizionamento di giochi acquatici;
4. le autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio e di atterraggio di natanti e imbarcazioni quando siano strumentali all'esercizio delle attività previste nelle concessioni di competenza della Regione;

5. sono altresì di competenza della regione le autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio e di atterraggio di natanti e imbarcazioni nelle zone di mare territoriale libero, su richiesta dei comuni competenti per territorio (art. 4, comma 1), ovvero, qualora questi non provvedano entro la data di inizio della stagione balneare estiva, su richiesta di operatori economici che ne rappresentino la necessità;

5bis. l'emanazione dell'ordinanza balneare.

Art.5.

(Funzioni del Comune di Sorso)

Oltre alle competenze descritte dall'art. 41 della L.R. n. 9/2006, come modificato dall'art. 34 della L. R. 3 luglio 2017, n. 11, inerenti l'elaborazione ed approvazione dei Piani comunali di utilizzazione dei litorali, il rilascio e la gestione delle concessioni con finalità turistico-ricreative su beni del demanio marittimo e della navigazione interna aventi ad oggetto le aree scoperte, le aree che comportino la realizzazione di impianti di facile rimozione, e le strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica di cui comma 1, lett. c-bis, e alle competenze disciplinate dai successivi articoli 12 e 13, sono trasferite ai Comuni le funzioni inerenti:

1. le concessioni aventi ad oggetto superfici occupate virtualmente (cavi, cavidotti, tubi e condotte interrate o pogiate sul demanio marittimo, piscine);
2. le concessioni aventi ad oggetto tipologie strutturali miste ed in particolare aree scoperte o coperte con strutture di facile rimozione cui siano annesse opere di difficile rimozione o pertinenze di modeste dimensioni, sino ad massimo di mq. 60 di superfici coperte, quali: spogliatoi per i dipendenti, depositi per attrezzature balneari, bagni, cucine, locali tecnici, camminamenti, tubi di adduzione;
3. le autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio e di atterraggio di natanti esclusivamente quando siano strumentali all'esercizio delle attività previste nelle concessioni di competenza delle Amministrazioni comunali, nonché le autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio e gavitelli richiesti da soggetti che esercitino attività sportive (Kite-surf o simili);
4. le funzioni di cui all'art. 68 del codice della navigazione per quanto di competenza;
5. le autorizzazioni al transito di mezzi gommati sugli arenili per la pulizia dei medesimi e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture di facile rimozione delle categorie contemplate al presente articolo;
6. le attività di polizia amministrativa, di vigilanza e di applicazione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 54 del codice della navigazione, nonché di determinazione dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 400/1993, connesse con l'esercizio delle funzioni conferite (utilizzazione del demanio marittimo difforme da quella ammessa dalla concessione demaniale marittima di competenza comunale) e la competenza a ricevere rapporto, ai sensi dell'art. 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689, limitatamente all'ipotesi in cui la condotta sanzionata costituisca violazione dell'ordinanza balneare e/o degli artt. 1161 e 1164 del codice della navigazione.

Art.6.

(Ambito territoriale disciplinato dal P. U. L.)

Il presente P.U.L. disciplina gli ambiti demaniali marittimi, come individuato nel Sistema Informativo del Demanio (SID) redatto ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e come disciplinato dal Codice Civile, art.822, e dal Codice della Navigazione, art.29, ricadenti nel territorio costiero comunale e identifica i litorali suscettibili di utilizzazione per finalità turistico-ricreative.

Inoltre il Piano estende la propria disciplina anche agli ambiti contigui, in funzione delle

interrelazioni fra diversi elementi e componenti paesaggistico - ambientali, sociali, economiche che sono in stretta attinenza con i diversi gradi di antropizzazione rilevati al contesto e che hanno influenza sulla strategia di utilizzazione degli ambiti demaniali.

Il P.U.L. costituisce uno strumento attuativo del PUC, individuando interventi coerenti con le sue norme di attuazione sia sulle aree demaniali che sulle aree contigue al litorale.

Sono esclusi dall'ambito territoriale comunale e conseguentemente dalla disciplina del presente P.U.L., le aree del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo inerenti le strutture portuali, di qualsiasi categoria e classe, e dei beni ad esse annessi.

Sono inoltre escluse dalla disciplina del presente P.U.L. le aree demaniali marittime:

- a. di preminente interesse nazionale escluse dal conferimento alla Regione Autonoma della Sardegna;
- b. destinate ad altri usi pubblici, ai sensi dell'art. 34 del Codice della navigazione e dell'art. 36 del Regolamento della navigazione marittima (di competenza delle Capitanerie di Porto);
- c. destinate all'approvvigionamento di fonti di energia (concessioni di competenza dello Stato all'art. 105, lett. e) ai sensi del Decreto Legislativo n. 112/1998);
- d. ove insistono pertinenze demaniali marittime e aree coperte con impianti di difficile rimozione (concessioni di competenza della Regione). Tali aree, pur essendo escluse dalla disciplina, sono segnalate, descritte e identificate con codice;

Nel territorio comunale di Sorso è presente un sito di interesse comunitario, dove le attività ammesse sono disciplinate dai relativi Piani di Gestione. Nello specifico si tratta del SIC ITB010003 "Stagno e ginepreto di Platamona", per il quale è stato approvato il Piano di Gestione con delibera del Consiglio Comunale n° 74 del 28/11/2006 ed integrato e modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 5 del 24/01/2008, approvato con Decreto Assessoriale n°70 del 30/07/2008 al fine di integrare lo stesso con l'aggiornamento del P.U.C. al P.P.R. di cui fa parte integrante e sostanziale il Piano di Utilizzo dei Litorali. Il P.U.L. recepisce e fa propria la disciplina del Piano di Gestione normando le aree demaniali, la loro segnalazione ed il loro utilizzo.

Art.7. (Attività di fruizione balneare)

In riferimento al grado e livello di fruizione, le Unità Costiere sono suddivise in subambiti come meglio descritti nei paragrafi successivi, per le quali si disciplinano le attività legate all'utilizzo balneare e turistico-ricreativo:

D0 – Settore marino-sommerso

Definizione. Settore compreso tra la linea di riva ed il limite superiore della prateria di Posidonia.

a) **è ammesso:**

- la libera balneazione ad esclusione delle aree delimitate dai corridoi di lancio, e delle aree di pertinenza delle infrastrutture marittime e portuali per un raggio di 100 metri dalle stesse;
- l'ancoraggio delle imbarcazioni esclusivamente su fondale sabbioso in assenza di posidonia oltre i 200 metri dalla costa sabbiosa e oltre i 100 metri dalla costa rocciosa e comunque come disciplinato dalle norme vigenti di settore;
- la localizzazione di corridoi di lancio ad uso esclusivo di attività turistico-ricreative di cui

all'art. 11 comma 1 lett. c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere e per servizi di salvamento e soccorso di cui all'art. 11 comma 3 lett. e), come previsto nelle Tavole grafiche, che garantiscono l'assenza di incidenza sulla biocenosi marina;

- solo durante la stagione estiva, l'ancoraggio al fondo dei corridoi di lancio e di gavitelli per uso turistico-ricreativo mediante i seguenti sistemi: sulle praterie di *Posidonia oceanica* ancoraggio tipo "Harmony", costituiti da molle, eliche o spirali avvitate al fondale; sui fondi duri ancoraggio tipo "Halas", anelli di acciaio portati da barra e staffa cementati sul fondo; sui fondi sabbiosi misti a *Posidonia* potranno essere utilizzate le ancore ad espansione inserite nel fondale tipo "Manta Ray";
- per i casi di cui al punto precedente, l'utilizzo di catenarie che restano in tensione attraverso un apposito galleggiante sommerso o semisommerso ("jumper").

b) non è ammesso:

- l'utilizzo dei corpi morti per l'ancoraggio sul fondale di gavitelli, di corridoi di lancio e di ormeggi in genere sulla prateria di *Posidonia oceanica* e in una fascia di almeno 10 metri di distanza dal limite superiore della prateria stessa;
- l'utilizzo di catenarie per gavitelli, corridoi di lancio o ormeggi in genere che sfiorano il fondale;
- l'utilizzo di gavitelli, corridoi di lancio ed ormeggi, in genere ancorati al fondo durante la stagione invernale, al fine di evitarne l'usura, verificarne le condizioni, effettuare la necessaria manutenzione ed essere installati nuovamente ad inizio della successiva stagione turistica.

D1a - Spiaggia emersa - fascia dei 5 metri della battigia.

Definizione. Fascia di 5 metri dalla linea di riva sulla spiaggia emersa.

a) è ammesso:

- il passaggio, la frequentazione pedonale e balneare;
- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica e l'eventuale allontanamento delle foglie e dei banchi di *Posidonia* sedimentata, esclusivamente se autorizzata e preferibilmente con mezzi manuali esclusivamente in condizioni di scarsa idoneità alla balneazione;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini del loro spostamento nella zona D2a o sostituzione con opere e impianti di facile rimozione e privi di fondazioni;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti con interventi a basso impatto ambientale e di integrazione paesaggistico-ambientale esclusivamente se le opere esistenti non manifestano interferenze negative sulla dinamica meteo marina e sugli habitat (fenomeni di erosione, perdita di biodiversità, ecc.).

b) non è ammesso:

- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'Art. 11 commi 3 e 5;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate, nonché l'installazione di qualsiasi struttura e manufatto in genere anche se removibile e privo di fondazione;
- la sosta dei natanti, anche in corrispondenza delle aree di pertinenza dei corridoi di lancio;
- il transito e la sosta di mezzi meccanici e di veicoli a motore in genere;

- l'asportazione di sedimenti di spiaggia, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di sedimenti e di materiale solido (clasti e bioclasti).

D1b - Spiaggia emersa- fascia dei 5 metri dal piede dunare.

Definizione. Fascia di 5 metri dal piede della duna sulla spiaggia emersa.

a) è ammesso:

- il passaggio pedonale esclusivamente su passerella o pedana;
- il posizionamento di segnaletica, esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi e in prossimità delle recinzioni di cui al punto successivo dei settori D2a;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini del loro spostamento nella zona D2a o sostituzione con opere e impianti di facile rimozione e privi di fondazioni e a basso impatto ambientale;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare;
- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica esclusivamente con mezzi manuali.

b) non è ammesso:

- il libero accesso, la sosta e la frequentazione pedonale in genere;
- l'esercizio delle attività e dei servizi di cui all'Art. 11 commi 1 e 4;
- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'Art. 11 commi 3 e 5;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate, nonché l'installazione di qualsiasi struttura e manufatto in genere anche se removibile e privo di fondazione;
- il transito e la sosta di mezzi meccanici e di mezzi a motore in genere;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario.

D2a - Spiaggia assentibile a concessione (superficie programmabile)

Definizione. Area della spiaggia emersa, comprendente la componente di avanspiaggia che si sviluppa a partire dalla distanza di 5 m della linea di riva fino a 5 m dal piede del settore dunare, o in alternativa fino alla berma di tempesta, in assenza del corpo dunare retrostante, sia in condizioni di sviluppo potenziale dell'avanduna nell'ambito di retrospiaggia sia in mancanza di tali condizioni.

a) è ammesso:

- il libero passaggio, la frequentazione pedonale e balneare;
- il transito saltuario e la sosta temporanea di mezzi meccanici e veicoli a motore limitatamente alle cause di servizio e solo se autorizzati, qualora non incidenti negativamente sulle componenti ambientali;
- le attività turistico-ricreative di cui all'Art. 11 comma 1 lettere a), c) e d) limitatamente ad attività ricreative e sportive, ed i servizi di salvamento e soccorso, esclusivamente nelle aree previste assentibili a concessione demaniale come localizzate negli elaborati grafici;
- la messa a dimora di strutture e manufatti, cestini portarifiuti, esclusivamente all'interno delle aree previste per l'esercizio delle attività di cui al punto precedente;
- l'organizzazione e l'articolazione delle strutture e manufatti esclusivamente in relazione alle

tipologie di “Concessioni Demaniali Semplici (CDS)” e “Concessioni Demaniali Multifunzionali (CDM)” con esclusione dei chioschi, anche in qualità di servizi erogati dalle strutture ricettive, come definite dall’art. 3 delle Direttive di cui alla Delibera G.R. n. 10/5 del 21.2.2017 e ss.mm.ii;

- la messa a dimora di recinzioni con pali e corda, ai fini della delimitazione della zona D1b e delle zone D3 e D4;
- la messa a dimora di cestini portarifiuti di cui all’Art. 11 comma 5 lett. l), posizionati stagionalmente ad una distanza reciproca non inferiore ai metri 50 e non superiore ai metri 200 per ciascuna spiaggia;
- la messa a dimora di scivoli a mare come orientativamente localizzati negli elaborati grafici, e comunque in corrispondenza di accessi esistenti;
- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica e l’eventuale allontanamento delle foglie e dei banchi di *Posidonia* sedimentata, esclusivamente se autorizzata e preferibilmente con mezzi manuali esclusivamente in condizioni di scarsa idoneità alla balneazione;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini della loro sostituzione con opere e impianti di facile rimozione e privi di fondazioni e comunque a basso impatto ambientale.

b) non è ammesso:

- il transito e la sosta di mezzi meccanici e veicoli a motore non autorizzati;
- l’esercizio dei servizi di cui all’art. 11 comma 4;
- la messa a dimora di strutture e manufatti relative alle attività turistico ricreative e servizi per la fruizione balneare con esclusione di quelli ammessi al punto a) precedente;
- la localizzazione di “Concessioni Demaniali Complesse (CDC)” di cui all’art. 3 delle Direttive Regionali di cui alla Delibera G.R. n. 10/5 del 21.2.2017 e ss.mm.ii;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate;
- l’asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario clastico e bioclastico.

D2b – Spiaggia fruibile non assentibile a concessione

Definizione. Settore di spiaggia sul quale non possono essere rilasciate concessioni Demaniali Marittime per finalità turistico-ricreative, corrispondenti a spiagge di lunghezza inferiore ai 150 m, ai settori del litorale sabbioso in prossimità della foce di fiumi o delle bocche di laguna, per estensioni non inferiori ai 25 metri lineari dalle stesse, e alle sponde delle zone umide ricadenti sul litorale sabbioso, coerentemente con quanto definito dall’art.19 lett. c di cui alla Direttive Regionali della D.G.R. Delibera G.R. n. 10/5 del 21.2.2017 e ss.mm.ii.

a) è ammesso:

- il libero passaggio, la frequentazione pedonale e balneare;
- la messa a dimora di recinzioni con pali e corda di cui all’Art. 11 comma 5 lett. h), ai fini della delimitazione della zona D1b e delle zone D3 e D4;
- la messa a dimora di cestini portarifiuti di cui all’Art. 11 comma 5 lett. l), posizionati stagionalmente ad una distanza reciproca non inferiore ai metri 50 e non superiore ai metri 200 per ciascuna spiaggia;
- la messa a dimora di passerelle e camminamenti su pedana di cui all’Art. 11 comma 5 lett.

- f), completamente removibili e posizionate esclusivamente durante la stagione balneare, come orientativamente localizzati negli elaborati, in corrispondenza di accessi esistenti;
- il servizio stagionale di salvamento e pubblico soccorso e relativi manufatti di cui all'art. 11 comma 3 lett. e) e comma 5 lett. k);
- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica e l'eventuale allontanamento delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata, esclusivamente se autorizzata e preferibilmente con mezzi manuali e solo in condizioni di scarsa idoneità alla balneazione;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini del loro spostamento in zone a basso impatto ambientale.

b) non è ammesso:

- il transito e la sosta anche saltuaria e temporanea di mezzi meccanici e veicoli a motore;
- le attività turistico-ricreative di cui all'Art. 11 comma 1 e relative strutture e manufatti di cui al comma 3 ad esclusione di quelle previste al punto a) precedente;
- i servizi di supporto alla balneazione di cui all'art. 11 comma 4), con relative strutture e manufatti di cui al comma 5 lettere a), b), c), d), e), g), i), j), l) – panchine, tavoli e rastrelliere;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario, in particolare che possano occludere la funzionalità permanente od occasionale delle bocche a mare delle zone umide e delle foci fluviali.

D3 e D4 - Settore delle dune primarie e secondarie

Definizione. Settore delle dune primarie e secondarie, comprendente depositi eolici mobili e semistabilizzati da vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea e dei cordoni sabbiosi retrolitorali con vegetazione psammofila terofitica a mosaico con le formazioni dunali.

a) è ammesso:

- il solo passaggio pedonale di accesso alla spiaggia, da realizzarsi attraverso l'installazione di scivoli a mare e passerelle di cui all'Art. 11 comma 3 lett. c) e comma 5 lett. f) posizionati come orientativamente indicato negli elaborati, e comunque in corrispondenza di settori già abitualmente frequentati, garantendo l'assenza di incidenza sulle dinamiche geomorfologiche e sedimentarie dei corpi sabbiosi e sulla vegetazione presente;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare;
- il transito di veicoli a motore esclusivamente per cause di servizio e in corrispondenza di accessi esistenti, come indicato nelle Tavv. 4a, 4b, 4c e 4d, qualora non incidenti negativamente sulle componenti ambientali e solo se autorizzati;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini del loro spostamento in zone idonee o sostituzione con opere e impianti di facile rimozione e privi di fondazioni e comunque a basso impatto ambientale.

b) non è ammesso:

- il libero accesso, la sosta e la frequentazione pedonale in genere, il libero transito e la sosta, anche saltuaria e temporanea, di mezzi meccanici e veicoli a motore;

- le attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione di cui all'Art. 11 commi 1 e 4, e delle relative strutture e manufatti di cui ai commi 3 e 5, anche se esistenti qualora non siano state sottoposte a riqualificazione di cui al punto precedente;
- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'Art. 11 comma 3 e comma 5;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate, nonché l'installazione di qualsiasi struttura e manufatto in genere anche se removibile e privo di fondazione;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario.

D5 - Fascia peristagnale e perilagunare

Definizione. settori periferici di relazione idraulica, idrogeologica ed ecologica diretta con le zone umide.

a) è ammesso:

- il libero passaggio, la frequentazione naturalistico-ambientale e l'uso per servizi-turisticoricreativi, qualora non diversamente stabilito dal PAI o dallo studio di compatibilità idraulica predisposto dal Comune ai sensi degli art. 8 e art. 24 delle NdA del PAI;
- il libero accesso, la sosta e la frequentazione pedonale e ciclabile esclusivamente in corrispondenza dei percorsi e delle aree designate, e comunque in corrispondenza di percorsi e settori già abitualmente frequentati, garantendo l'assenza di incidenza sulle componenti ambientali;
- il transito e la sosta di mezzi meccanici e di veicoli a motore esclusivamente in corrispondenza dei percorsi e delle aree designate, garantendo l'assenza di incidenza sulle componenti ambientali;
- le attività turistico-ricreative di cui all'Art. 11 comma 1 lett. b), d), e) ed i servizi di supporto alla balneazione di cui al comma 4 lett. a), b), c), d), e) del medesimo articolo, esclusivamente nelle aree autorizzate e se già esistenti, esclusivamente se stagionali e se sottoposte a riqualificazione. Tali attività e servizi possono essere complementari o integrati alle attività di fruizione naturalistico ambientale delle stesse aree e di quelle limitrofe;
- le attività turistico-ricreative di cui all'Art. 11 comma 1 lett. b), e) ed i servizi di cui all'art. 11 comma 4 lett. a) di nuovo inserimento ed autorizzati, esclusivamente se stagionali, anche esterni al demanio marittimo, che garantiscono l'assenza di incidenza sugli habitat ed il mantenimento dei naturali equilibri idraulici ed ecologici del sistema umido, a distanze non inferiori ai 250 m da medesimi servizi esistenti o previsti in aree attigue e da ubicare all'interno o in posizione attigua alle aree sosta, agli accessi e ai camminamenti designati. Tali servizi possono essere complementari e integrati alle attività di fruizione naturalistico-ambientale delle stesse aree e di quelle limitrofe;
- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'Art. 11 comma 3 lettere a), b), c), d) e comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l) esclusivamente all'interno delle aree previste per l'esercizio delle attività e dei servizi di cui ai punti precedenti;
- la messa a dimora di recinzioni di cui all'Art. 11 comma 5 lett. g) e h), ai fini della delimitazione delle aree autorizzate per le attività e servizi di supporto alla balneazione, per la delimitazione dei settori dunari, delle zone umide e di altri eventuali componenti ambientali sensibili;
- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica di cui all'art. 11 comma 5 lett. j), esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione e informazione naturalistica, in

- corrispondenza degli accessi, dei percorsi e delle aree designate per la fruizione;
- il passaggio pedonale di accesso, da realizzarsi attraverso l'installazione di scivoli a mare e passerelle di cui all'Art. 11 comma 3 lett. c) e comma 5 lett. f) posizionati come orientativamente indicato negli elaborati grafici, e comunque in corrispondenza di settori già abitualmente frequentati, garantendo l'assenza di incidenza sulle dinamiche idrogeologica ed ecologica con le zone umide;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare, anche che prevedano la ridestinazione d'uso a zona *D6 bacini idrici delle zone umide*;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini del loro spostamento, eliminazione o sostituzione con opere e impianti di facile rimozione e comunque a basso impatto ambientale;
- la riqualificazione delle aree sosta esistenti, secondo le prescrizioni del presente regolamento, al fine di garantire i naturali equilibri idraulici ed ecologici delle zone umide e la tutela e conservazione degli habitat e delle specie presenti.

b) non è ammesso:

- il libero accesso, la sosta e la frequentazione pedonale oltre i percorsi e le aree designate;
- il libero transito e la sosta, anche saltuaria e temporanea, di mezzi meccanici e veicoli a motore oltre le aree designate;
- le attività turistico-ricreative di cui all'Art. 11 comma 1 e dei servizi di supporto alla balneazione di cui al comma 4 dello stesso articolo non autorizzate;
- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'Art. 11 comma 3 e comma 5 non autorizzate;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione ed aree scoperte asfaltate o cementate;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario.

D6 - Bacini idrici delle zone umide

Definizione: Bacini idrici permanenti e semipermanenti delle zone umide costiere, quali stagni, lagune e depressioni palustri di origine marino-litorale, di foce fluviale o mista.

a) è ammesso:

- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini del loro spostamento, eliminazione o sostituzione con opere e impianti di facile rimozione e comunque a basso impatto ambientale;
- la riqualificazione delle aree sosta esistenti, secondo gli elaborati grafici, al fine di garantire il ripristino ed il mantenimento delle naturali condizioni idrauliche ed ecologiche delle zone umide ed il recupero e la conservazione degli habitat e delle specie presenti.

b) non è ammesso:

- il libero accesso, la sosta e la frequentazione in genere se non autorizzata;
- il libero transito e la sosta, anche saltuaria e temporanea, di mezzi meccanici e veicoli a motore in genere;
- le attività turistico-ricreative e servizi di supporto alla balneazione, compresi relative

strutture e manufatti di cui all'Art. 11;

- la messa a dimora di opere di difficile rimozione;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario.

D7 – Settori umidi periferici delle zone umide

Definizione: Ambiti soggetti a ristagni idrici temporanei ed in relazione idraulica con le zone umide.

a) è ammesso:

- il libero passaggio, la frequentazione naturalistico-ambientale e l'uso per servizi-turistico-ricreativi, qualora non diversamente stabilito dal PAI o dallo studio di compatibilità idraulica predisposto dal Comune ai sensi degli art. 8 e art. 24 delle NdA del PAI;
- il libero accesso, la sosta e la frequentazione pedonale e ciclabile esclusivamente in corrispondenza dei percorsi e delle aree designate, e comunque in corrispondenza di percorsi e settori già abitualmente frequentati, garantendo l'assenza di incidenza sulle componenti ambientali;
- il transito e la sosta di mezzi meccanici e di veicoli a motore esclusivamente in corrispondenza dei percorsi e delle aree designate, garantendo l'assenza di incidenza sulle componenti ambientali;
- le attività turistico-ricreative di cui all'Art. 11 comma 1 lett. b), d), e) ed i servizi di supporto alla balneazione di cui al comma 4 lett. a), b), c), d), e) del medesimo articolo, esclusivamente nelle aree autorizzate, se già esistenti, esclusivamente se stagionali e sottoposte a riqualificazione. Tali attività e servizi possono essere complementari e integrati alle attività di fruizione naturalistico ambientale delle stesse aree e di quelle limitrofe;
- le attività turistico-ricreative di cui all'Art. 11 comma 1 lett. b), d), e) ed i servizi di cui all'art. 11 comma 4 lett. a) di nuovo inserimento ed autorizzati, che garantiscono l'assenza di incidenza sugli habitat ed il mantenimento dei naturali equilibri idraulici ed ecologici del sistema umido, esclusivamente se stagionali e a distanze non inferiori ai 250 m da medesimi servizi esistenti o previsti in aree attigue e da ubicare all'interno o in posizione attigua alle aree sosta, lungo gli accessi ed i camminamenti designati. Tali servizi possono essere complementari e integrati alle attività di fruizione naturalistico ambientale delle stesse aree e di quelle limitrofe;
- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'Art. 11 comma 3 lettere a), b), c), d) e comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), i), j), l), esclusivamente all'interno delle aree previste per l'esercizio delle attività e dei servizi di cui ai punti precedenti;
- la messa a dimora di recinzioni di cui all'Art. 11 comma 5 lett. g), ai fini della delimitazione delle aree autorizzate per le attività e servizi di supporto alla balneazione, per la delimitazione dei settori dunari, delle zone umide e di altri eventuali componenti ambientali sensibili;
- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica di cui all'art. 11 comma 4 lett. j), esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi, dei percorsi e delle aree designate per la fruizione;
- il passaggio pedonale di accesso, da realizzarsi attraverso l'installazione di scivoli a mare e passerelle di cui all'Art. 11 comma 3 lett. c) e comma 5 lett. f) posizionati come orientativamente indicato nella Tavole grafiche, e comunque in corrispondenza di settori già abitualmente frequentati, garantendo l'assenza di incidenza sulle dinamiche idrogeologica ed ecologica con le zone umide;

- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini del loro spostamento, eliminazione o sostituzione con opere e impianti di facile rimozione e comunque a basso impatto ambientale;
- la riqualificazione delle aree sosta esistenti, al fine di garantire i naturali equilibri idraulici ed ecologici delle zone umide e la tutela e la conservazione degli habitat e delle specie presenti.

b) non è ammesso:

- il libero accesso, la sosta e la frequentazione pedonale oltre i percorsi e le aree designate;
- il libero transito e la sosta, anche saltuaria e temporanea, di mezzi meccanici e veicoli a motore oltre le aree designate;
- le attività turistico-ricreative di cui all'Art. 11 comma 1 e dei servizi di supporto alla balneazione di cui al comma 4 dello stesso articolo non autorizzate;
- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'Art. 11 comma 3 e comma 5 non autorizzate;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione ed aree scoperte asfaltate o cementate;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario.

D8 – Costa rocciosa accessibile

Definizione. Settore del margine costiero su substrato roccioso affiorante, soggetto all'azione diretta e indiretta del mare, le cui condizioni morfologiche la rendono accessibile e tendenzialmente fruibile per la balneazione.

a) è ammesso:

- il libero passaggio e la frequentazione pedonale, qualora non diversamente stabilito dal PAI o dallo studio di compatibilità geologica e geotecnica predisposto dal Comune ai sensi degli art. 8 comma 13 e art. 25 delle Nda del PAI;
- i servizi di supporto alla balneazione di cui all'art. 11 comma 4 lett. a) con relative strutture e manufatti di cui al comma 5 lettere a);
- la messa a dimora di recinzioni di cui all'Art. 11 comma 5 lett. g) o h), ai fini della delimitazione di componenti ambientali sensibili;
- il posizionamento di segnaletica di cui all'art. 11 comma 5 lett. j), esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi;
- la messa a dimora di cestini portarifiuti di cui all'Art. 11 comma 5 lett. l), posizionati stagionalmente ad una distanza reciproca non inferiore ai metri 80 lungo lo sviluppo della linea di riva;
- la messa a dimora di scivoli a mare di cui all'Art. 11 comma 5 lett. f) come orientativamente localizzati nelle Tavole allegate, e comunque in corrispondenza di accessi esistenti;
- il servizio di salvamento e pubblico soccorso e relativi manufatti di cui all'art. 11 comma 3 lett. e) e comma 5 lett. k);
- la pulizia dai rifiuti di origine antropica;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare;

- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini del loro spostamento in zone a basso impatto ambientale.

b) non è ammesso:

- il transito e la sosta anche saltuaria e temporanea di mezzi meccanici e veicoli a motore;
- le attività turistico-ricreative di cui all'Art. 11 comma 1 e relative strutture e manufatti di cui al comma 3;
- i servizi di supporto alla balneazione di cui all'art. 11 comma 4 lett. b), c), d), e), con relative strutture e manufatti di cui al comma 5 lettere b), c), d), e), g), i), l) – panchine, tavoli e rastrelliere -;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario.

D9 – Prateria di Posidonia

Definizione. Praterie di *Posidonia oceanica*.

b) è ammesso:

- la libera balneazione ad esclusione delle aree delimitate dai corridoi di lancio, e delle aree di pertinenza delle infrastrutture marittime e portuali per un raggio di 100 metri dalle stesse;
- la localizzazione di corridoi di lancio ad uso esclusivo di attività turistico-ricreative di cui all'art. 11 comma 1 lett. c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere e per servizi di salvamento e soccorso di cui all'art. 11 comma 3 lett. e), per la delimitazione dei quali dovranno essere utilizzati esclusivamente sistemi di ancoraggio tipo “Harmony”, costituiti da molle, eliche o spirali avvitate al fondale, sui fondi duri ancoraggio tipo “Halas”, anelli di acciaio portati da barra e staffa cementati sul fondo o, nel caso di fondi sabbiosi misti a Posidonia, ancore ad espansione inserite nel fondale tipo “Manta Ray”.

b) non è ammesso:

- l'utilizzo di corpi morti per l'ancoraggio sul fondale di gavitelli, di corridoi di lancio e di ormeggi in genere sulla prateria di *Posidonia oceanica*;
- l'utilizzo di catenarie per gavitelli, corridoi di lancio o ormeggi in genere che strisciano sul fondale;
- l'utilizzo di gavitelli, corridoi di lancio ed ormeggi in genere ancorati al fondo durante la stagione invernale, al fine di evitarne l'usura, verificarne le condizioni, effettuare la necessaria manutenzione ed essere installati nuovamente ad inizio della successiva stagione turistica.

Settore di foce fluviale

Definizione: ambiti interessati dalle dinamiche fluvio-marine di foce di carattere ordinario e straordinario.

a) è ammesso:

- il libero passaggio e la frequentazione pedonale, qualora non diversamente stabilito dal PAI o dallo studio di compatibilità idraulica predisposto dal Comune ai sensi degli art. 8 e art. 24 delle NdA del PAI;
- la messa a dimora di recinzioni con pali e corda di cui all'Art. 11 comma 5 lett. h), ai fini della delimitazione della zona D1b e delle zone D3 e D4;

- la messa a dimora di cestini portarifiuti di cui all'Art. 11 comma 5 lett. l), posizionati stagionalmente ad una distanza reciproca non inferiore ai metri 50 e non superiore ai metri 200 per ciascuna spiaggia;
- la messa a dimora di passerelle e camminamenti su pedana di cui all'Art. 11 comma 5 lett. f), completamente removibili e posizionate esclusivamente durante la stagione balneare, localizzati come orientativamente indicato nella Tavole e comunque in corrispondenza di accessi esistenti;
- il servizio stagionale di salvamento e pubblico soccorso e relativi manufatti di cui all'art. 11 comma 3 lett. e) e comma 5 lett. k);
- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica e l'eventuale allontanamento delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata, esclusivamente se autorizzata e preferibilmente con mezzi manuali solo in condizioni di scarsa idoneità alla balneazione;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini del loro spostamento in zone a basso impatto ambientale.

b) non è ammesso:

- il transito e la sosta anche saltuaria e temporanea di mezzi meccanici e veicoli a motore;
- le attività turistico-ricreative di cui all'Art. 11 comma 1 e relative strutture e manufatti di cui al comma 3;
- i servizi di supporto alla balneazione di cui all'art. 11 comma 4 lett. a), b), c), d), e), con relative strutture e manufatti di cui al comma 5 lettere a), b), c), d), e), g), i), j) l) – panchine-tavoli – rastrelliere);
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario, in particolare che possano occludere la funzionalità permanente od occasionale delle bocche a mare delle zone umide e delle foci fluviali.

Aree a rischio idraulico (PAI)

Definizione: aree a rischio individuate nella pianificazione idrogeologica regionale (PAI.)

1. Per tali aree si applicano le medesime discipline delle zone ad esse sovrapposte, come precedentemente definite, solo ed esclusivamente se vengono meno le condizioni di pericolosità idrogeologica a seguito di una maggiore definizione delle stesse mediante studi di maggior dettaglio predisposti dal Comune ai sensi dell'art. 8 delle NdA del PAI mediante la redazione degli Studi di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica secondo gli artt. 24 e 25 delle NdA del PAI.

2. In tali aree, qualora permangano le condizioni di pericolosità e di rischio idrogeologico di qualunque classe, non sono assentibili alcuna tipologia di concessione demaniale marittima e non risultano ammissibili le attività turistico-ricreative con relative strutture e manufatti di cui all'Art. 11.

Classificazione della valenza turistica delle aree del territorio comunale

Ai fini della determinazione del canone relativo alla concessione demaniale marittima e fino all'emanazione di diverso provvedimento della Giunta Regionale la categoria di riferimento è da intendersi la:

- Categoria B) aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso

pubblico a normale valenza turistica.

Art.8.

(Litorali e aree nelle quali non possono essere rilasciate concessioni demaniali)

I litorali e le altre aree, da destinare alla fruizione pubblica, nelle quali non possono essere rilasciate concessioni demaniali secondo le direttive regionali sono:

- le spiagge aventi una lunghezza inferiore ai 150 metri;
- le zone umide vincolate dalla convenzione di Ramsar;
- le sponde degli stagni e delle lagune nonché i tratti di arenile ai lati delle foci dei corsi d'acqua per una estensione non inferiore a venticinque metri lineari, classificati come Demanio marittimo ai sensi dell'art.28 del codice della navigazione;
- le coste rocciose di difficile accessibilità;
- le aree a rischio individuate nella pianificazione idrogeologica regionale (P.A.I.), può formare oggetto di pianificazione urbanistica all'interno dei P.U.L., nel rispetto delle prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico approvato con D.P.Reg. n. 67 del 10 luglio 2006 (Interpretazione autentica Delibera della G.R. n. 22/17 del 22 maggio 2012);
- le perimetrazioni delle Aree Marine Protette, dei SIC di cui alla Direttiva Habitat 92/43/CE, delle ZPS di cui alla Direttiva Uccelli 79/409/CE ed al D.P.R. 12 marzo 2003 n.120, le relative modalità di tutela, gestione e valorizzazione, limitatamente alle porzioni di territorio per le quali sono state individuate misure sitospecifiche di salvaguardia e tutela che ne prevedano l'incompatibilità.

Le suddette categorie sono inibite all'attività concessoria nella considerazione che le stesse rivestono particolare importanza dal punto di vista naturalistico, paesaggistico, ambientale e per la salvaguardia della sicurezza e della salute pubblica.

Il presente piano di utilizzazione dei litorali evidenzia la presenza di aree suscettibili di utilizzazione per finalità turistico-ricreativa, localizzate in litorali ghiaiosi, ciottolosi o rocciosi, nel punto in cui la costa presenta ridotta acclività e le aree assenti sono facilmente accessibili.

A tal fine l'Amministrazione comunale si riserva il rilascio di concessioni per il posizionamento temporaneo di piattaforme balneari completamente amovibili, in materiale ligneo, i cui ancoraggi o appoggi non rechino danno irreversibile al suolo, e siano realizzati con soluzioni tecniche atte a contrastare i fenomeni di erosione.

Art.9.

(Criteri di individuazione della superficie totale programmabile per litorale)

La superficie totale di litorale interessata per ciascuna concessione demaniale è determinata a partire dai limiti geometrici di ciascuna spiaggia (lunghezza del fronte mare, profondità media, superficie della spiaggia), in ragione dei seguenti criteri di protezione con conseguente esclusione di:

- le superfici che si estendono per tutta la lunghezza della battigia (Tratto sub-orizzontale su cui avviene il moto ondoso) con profondità di cinque metri dalla linea di riva (Intersezione tra la superficie marina e terrestre che varia con il moto ondoso e l'escursione delle maree) verso l'interno;
- le superfici occupate da dune e compendi dunari (Limite superiore della spiaggia emersa derivante dai lenti processi di accumulo ad opera del vento), compresa la fascia di rispetto distante, di norma, 5 (cinque) metri dal piede del settore dunare (Individuate attraverso un'analisi, che riconosca lo

stato attuale e l'evoluzione del sistema, basata su studi di settore: geomorfologico, sedimentologico, floro-vegetazionale, topografico);

- le zone umide occupate da stagni, specchi d'acqua e lagune retrodunali, compresa la fascia di rispetto lungo i perimetri con profondità di almeno 20 metri;
- le superfici coperte da vegetazione (p.e. psammofila, alofila, etc.), compresa la fascia di rispetto distante 5 (cinque) metri dal perimetro dell'areale di diffusione.

Il Comune di Sorso, nella redazione del Piano di Utilizzazione dei Litorali, ha identificato altri elementi e componenti, da sottoporre a tutela e salvaguardia, all'interno del loro particolare e specifico contesto paesaggistico ambientale identificati nelle specifiche relative tavole.

Art.10.

(Disposizioni sulle tipologie di C.D.M. Concessioni Demaniali Marittime pianificabili in relazione alla natura e morfologia della spiaggia)

Le tipologie e le superfici destinate alle concessioni demaniali marittime sono state pianificate attenendosi ai criteri delineati dall'art.23 delle Linee guida Regionali di cui alla Deliberazione n. 10/5 del 21.02.2017 in relazione alla natura e alla morfologia della spiaggia e alla sua dislocazione territoriale:

1. Litorali periurbani o limitrofi a contesti urbani
2. Litorali integri.

Art.11.

(Parametri geometrici delle aree oggetto di concessione)

Il fronte mare di ciascuna area affidabile o affidata in concessione (cioè la dimensione nella direzione parallela alla linea di battigia) non potrà eccedere, di norma, i 50 metri. Potranno altresì essere previste aree con fronte mare superiore nel caso di "Concessioni Demaniali per servizi erogati da strutture ricettive o sanitarie prossime ai litorali" di cui all'art 3 delle linee guida regionali; dimensionate secondo i criteri stabiliti dall'art. 11, il fronte mare dell'area affidata in concessione non potrà estendersi oltre la proiezione del fronte verso il mare della stessa struttura ricettiva o sanitaria.

I parametri dimensionali di cui al comma che precede possono essere derogati a seguito di motivata proposta dell'amministrazione comunale interessata al processo di pianificazione territoriale, anche in relazione alle concessioni pianificabili per le concessioni demaniali multifunzionali.

Le prescrizioni del presente articolo hanno valenza nel rispetto delle percentuali massime di cui all'art. 23, delle "Linee Guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico ricreativa"

Devono essere garantiti adeguati spazi destinati alla libera fruizione del litorale, tra le aree oggetto di concessione. La distanza libera tra due aree non potrà essere inferiore a 50 m.

Art.12.

(Attività turistico-ricreative e servizi per la fruizione balneare)

1. Ai sensi del Decreto Legge n.400 del 5 ottobre 1993, Art. 1, lett. da a) ad e), convertito in L. 494/1993, per attività turistico-ricreative oggetto di rilascio di concessioni demaniale marittima si intendono:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) esercizi commerciali.

2. Le attività di cui al comma precedente sono gestite e pianificate da parte del Comune esclusivamente secondo quanto definito dall'art. 5 delle Direttive Regionali della D.G.R. n. 10/5 del 21.2.2017.

3. Ai fini dell'espletamento delle attività e funzioni di cui al comma precedente, possono essere realizzati e posizionati sul Demanio Marittimo e nel mare territoriale, sempre all'interno dell'area assentibile della spiaggia, e nelle aree limitrofe normate dal P.U.L. indipendentemente dalla zona omogenea di appartenenza, così come definita nei successivi articoli, esclusivamente le seguenti strutture e manufatti di facile rimozione:

- a) Chioschi;
- b) box;
- c) scivoli a mare, passerelle e pedane;
- d) strutture per l'ombreggio;
- e) salvamento e pubblico soccorso;
- f) corridoi di lancio.

4. Ulteriori servizi di supporto alla balneazione, localizzabili in ambiti esterni al demanio marittimo, possono essere:

- a) Chiosco e punto di ristoro;
- b) aree sosta veicolare;
- c) servizi igienici;
- d) info-point;
- e) noleggio biciclette;

5. Per l'espletamento delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione, coerentemente con quanto previsto ai commi 3 e 4, sono ammessi in particolare:

- a) chioschi e gazebo;
- b) box-cabine;
- c) box-servizi;
- d) box-servizi igienici;
- e) box-docce;
- f) passerelle e camminamenti su pedana;
- g) recinzioni alla romana o con tronchi in legno;
- h) recinzioni con pali e corda;
- i) sistemi di ombreggio;
- j) segnaletica e cartellonistica;
- k) torretta di salvamento;
- l) arredi (cestini portarifiuti – panchine – tavoli - rastrelliere).

6. In riferimento alle strutture e manufatti realizzabili per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e i servizi di supporto alla balneazione si applicano le definizioni stabilite dall'art. 3 delle Direttive

Regionali di cui alla D.G.R. n. 10/5 del 21.2.2017, che riguardano in particolare le “aree scoperte”, le “opere e impianti di facile rimozione”, le “opere ed impianti di difficile rimozione” e le “pertinenze demaniali”.

7. Per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione, la progettazione, realizzazione e installazione delle strutture e manufatti di cui al presente Regolamento, si applicano le prescrizioni contenute nello stesso e nelle relative tavole specifiche.

8. L’organizzazione spaziale delle strutture, dei manufatti e delle opere per l’esercizio delle attività turistico-ricreative all’interno dello spazio assentito avviene in funzione delle tipologie di Concessione Demaniale come definite dall’art. 3 delle Direttive Regionali di cui alla D.G.R. n. 10/5 del 21.2.2017.

TITOLO I – TIPOLOGIA, ARCHITETTURA, UBICAZIONE, DIMENSIONAMENTO E DESTINAZIONE D'USO DEI NUOVI CHIOSCHI E SERVIZI DA COSTRUIRSI LUNGO IL LITORALE DEL COMUNE DI SORSO.

Art.13. (Suddivisione del litorale)

Sulla base alle caratteristiche fisiche, morfologiche, ambientali e paesaggistiche del litorale lo stesso è stato suddiviso in 6 (sei) Sottoambiti i quali identificano le 6 (sei) macro-aree individuate in fase di Analisi Preliminare tenendo anche conto delle caratteristiche omogenee in termini di domanda turistica, di fabbisogni, di gradi di utilizzo del territorio e il livello di urbanizzazione del litorale:

SOTTOAMBITO N. 1: tratto compreso tra la “Rotonda” e la discesa a mare n. 1, caratterizzato dalla presenza dell'ex Lido Iride;

SOTTOAMBITO N. 2: tratto compreso tra la discesa a mare n. 1 e il Camping “Cristina”;

SOTTOAMBITO N. 3: tratto compreso tra il “Camping Cristina” e il “Villaggio La Plata”;

SOTTOAMBITO N. 4: tratto compreso tra il “Villaggio La Plata” e il fiume Silis;

SOTTOAMBITO N. 5: tratto compreso tra il fiume Silis e “l'Hotel Marina dei Ginepri” (ex Belo Horizonte);

SOTTOAMBITO N. 6: tratto compreso tra “l'Hotel Marina dei Ginepri” (ex Belo Horizonte) e il confine tra il Comune di Sorso e il Comune di Castelsardo;

Per ognuno di questi saranno di seguito riportate le informazioni indicanti il numero, le dimensioni e le destinazioni d'uso dei chioschi, delle attrezzature e dei servizi soggetti a concessione demaniale e comunale.

Si riporta che per il rilascio delle concessioni si dovrà fare riferimento alla linea di demanio del SID (Sistema informativo demanio marittimo).

In funzione del parametro di urbanizzazione sono state valutate le capacità insediative relative a ciascuna area, e sono quindi state riportate e perimetrare in cartografia le superfici attrezzabili riferite a ciascuna delle macro aree.

I limiti di superficie attrezzabile così individuati sono da considerarsi come quelli entro i quali i richiedenti potranno fornire i servizi. Al di fuori di tali aree demaniali perimetrare non sarà possibile ottenere il rilascio di autorizzazioni per alcun tipo di attività, anche nei casi in cui il richiedente sia titolare di concessione demaniale relativamente alle stesse aree. Nelle aree limitrofe di proprietà privata ma strettamente connesse con le discese a mare o con le aree demaniali si potranno realizzare interventi individuati nel presente Piano o comunque conformi agli strumenti urbanistici vigenti ed ai loro rispettivi piani di attuazione.

Art.14. (Caratteristiche Descrittive delle Tipologie di Servizi ammissibili)

Le attrezzature e manufatti finalizzati allo svolgimento delle attività ed erogazione di servizi turistico ricreativi sul demanio marittimo devono essere realizzate in conformità alle seguenti disposizioni.

Le attrezzature e manufatti di supporto alla balneazione sono riferite ad un insieme di elementi che appartengono a tipologie differenti, come percorsi pedonali, componenti verticali e orizzontali, di calpestio e di copertura, pareti con o senza aperture, elementi frangisole, impianti box, chioschi,

torrette, etc. e che svolgono le funzioni di servizio per l'arenile in cui si collocano.

L'Amministrazione Comunale di Sorso, ha individuato le seguenti tipologie e caratteristiche unitarie le quali potranno essere modificate con varianti approvate secondo le vigenti normative in cooperazione tra le amministrazioni dei comuni limitrofi, laddove il litorale ricada nei limiti amministrativi di più comuni, individuano tipologie e caratteristiche costruttive unitarie per ogni litorale.

Tali caratteristiche sono individuate in funzione delle caratteristiche fisiche, morfologiche, ambientali e paesaggistiche del litorale di Sorso nonché del contesto in cui esso è inserito, ossia "urbano", se caratterizzato da consistenti interventi edilizi e infrastrutturali, "periurbano", se caratterizzato da edificazione diffusa, o "integro", se caratterizzato da edificazione sporadica o assente.

Nella valutazione propedeutica alla scelta della tipologia delle attrezzature, sempre all'interno dell'area assentibile, si è tenuto conto della morfologia degli arenili, con particolare riguardo all'inserimento e alle relazioni con gli elementi e le componenti paesaggistiche: spazi aperti, distribuzione della macchia mediterranea, arbustiva e arborea, rilievi dunali, lagune costiere, contrasti visivi, punti di rilievo e di depressione, etc;

I tratti di arenile dati in concessione dovranno essere, delimitati in senso trasversale rispetto alla battigia con paletti di legno e corda.

Dovranno essere previsti percorsi pedonali di accesso alle strutture in concessione che dovranno essere liberamente fruiti da tutti gli utenti balneari e saranno realizzati in maniera tale da garantire l'accesso al mare anche da parte dei soggetti con ridotte capacità motorie. Potranno essere installati solo sistemi costituiti da elementi modulari in legno, completamente amovibili, i cui ancoraggi o appoggi non rechino danno irreversibile al suolo, e siano realizzati con soluzioni tecniche atte a contrastare i fenomeni di erosione.

In relazione alle caratteristiche dei siti, gli stabilimenti dovranno essere dotati di scivoli a mare atti a garantire la fruizione dello stabilimento da parte degli utenti con ridotte capacità motorie. Saranno costituiti da impalcati su struttura in legno semplicemente poggiati al suolo. In ogni caso le concessioni debbono e dovranno garantire il libero transito nella fascia litoranea almeno entro i cinque metri dalla battigia e dovranno essere vietate le recinzioni che rendano difficoltoso l'accesso alla spiaggia. Tutti gli impianti e servizi dovranno essere concepiti e realizzati con opere e strutture rese accessibili e visitabili anche ai portatori di handicap, ai sensi del quadro normativo vigente.

L'amministrazione Comunale di Sorso, inoltre ha individuato aree specifiche da destinare alle manifestazioni di carattere temporaneo quali feste, spettacoli, eventi sportivi o culturali, che prevedano l'installazione di sole strutture facilmente amovibili.

All'interno dei Sottoambiti, sono ammissibili tutti o solo alcuni dei servizi di seguito elencati:

A1 – Concessione Demaniale Semplice 1 – (CDS1)

Concessione demaniale marittima turistico ricreativa, finalizzata alla creazione di Ombreggi costituita dalle seguenti strutture e servizi:

- Noleggio e posa di massimo 36 ombrelloni completi di sdraio e/o lettino;
- Spogliatoio e Box per la custodia degli indumenti separati per sesso, in numero complessivo non superiore a 6 per un totale di mq 23,05;
- Box per la guardiania;
- Piattaforma e passerella lignea per consentire l'accesso e la fruizione dello stabilimento da parte

degli utenti con ridotte capacità motorie;

- Servizi igienici, separati per sesso, in numero complessivo non superiore a 4, di cui almeno uno accessibile a norma per i portatori di handicap per un totale di mq. 23,05;
- Docce all'aperto con un massimo di 6 punti di erogazione;
- Torretta d'avvistamento e servizio di salvamento a mare;
- Locale infermeria con servizio di pronto soccorso, di superficie di mq. 19;

A2 – Concessione Demaniale Semplice 2 – (CDS2)

Concessione demaniale marittima turistico ricreativa, finalizzata alla creazione di Ombreggi costituita dalle seguenti strutture e servizi:

- Noleggio e posa di massimo 36 ombrelloni completi di sdraio e/o lettino;
- Spogliatoio e Box per la custodia degli indumenti separati per sesso, in numero complessivo non superiore a 6 per un totale di mq 23,05;
- Box per la guardiania;
- Piattaforma e passerella lignea per consentire l'accesso e la fruizione dello stabilimento da parte degli utenti con ridotte capacità motorie;
- Servizi igienici, separati per sesso, in numero complessivo non superiore a 4, di cui almeno uno accessibile a norma per i portatori di handicap per un totale di mq 23,05;
- Docce all'aperto con un massimo di 6 punti di erogazione;
- Torretta d'avvistamento e servizio di salvamento a mare;
- Locale infermeria con servizio di pronto soccorso, di superficie di mq. 19;
- Chiosco bar di superficie di mq. 36,51 di fronte ottagonale lato m 2,75.

A3 – Concessione Demaniale Semplice 3 – (CDS3)

Concessione demaniale marittima turistico ricreativa, finalizzata alla creazione di Ombreggi costituita dalle seguenti strutture e servizi:

- Noleggio e posa di massimo 16 ombrelloni completi di sdraio e/o lettino;
- Spogliatoio e Box per la custodia degli indumenti separati per sesso, in numero complessivo non superiore a 6 per un totale di mq 23,05;
- Box per la guardiania;
- Piattaforma e passerella lignea per consentire l'accesso e la fruizione dello stabilimento da parte degli utenti con ridotte capacità motorie;
- Servizi igienici, separati per sesso, in numero complessivo non superiore a 4, di cui almeno uno accessibile a norma per i portatori di handicap per un totale di mq 23,05;
- Docce all'aperto con un massimo di 3 punti di erogazione;
- Torretta d'avvistamento e servizio di salvamento a mare;
- Locale infermeria con servizio di pronto soccorso, di superficie di mq. 15;
- Chiosco bar di superficie di mq. 36,51 di fronte ottagonale lato m 2,75.

A4 - Concessione Demaniale Complessa (CDC)

Concessione demaniale marittima turistico-ricreativa caratterizzata, oltre che dalle strutture e servizi di cui al punto che precede, anche da strutture di facile rimozione, finalizzate alla ristorazione, alla preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti.

- Noleggio e posa di almeno 37 ombrelloni completi di sdraio e/o lettino;
- Spogliatoi, separati per sesso, in ragione di uno spogliatoio ogni 8 ombrelloni, con un minimo di 6 per un totale di mq 23,05;

- Box per la guardiania;
 - Piattaforma e passerella lignea per consentire l'accesso e la fruizione dello stabilimento da parte degli utenti con ridotte capacità motorie;
 - Servizi igienici separati maschili e femminili, in ragione di uno ogni 12 ombrelloni e in ogni caso non meno di 4, di cui almeno uno accessibile a norma per i portatori di handicap per un totale di mq 23,05;
 - Docce all'aperto con un minimo di 8 punti di erogazione;
 - Docce coperte in ragione di una ogni 40 ombrelloni;
 - Torretta d'avvistamento e servizio di salvamento a mare;
 - Locale infermeria con servizio di pronto soccorso, di superficie di mq. 15;
 - Locale per la gestione e l'accoglienza di superficie di mq. 10,88 o 5,76 a seconda della tipologia scelta dalle tavole esecutive;
 - Locale usato per bar e per la ristorazione, comprensivo ad esempio di cucina, servizio per gli utenti, spogliatoio per dipendenti, locali di servizio per deposito e conservazione degli alimenti, aree, coperte o scoperte, destinate al posizionamento di tavoli e sedie per l'esercizio delle attività in menzione, di superficie coperta massima di mq. 150 comprensivi di veranda.
- La concessione può essere inclusa in arenili di profondità maggiore di 35 m con un impegno di fronte litoraneo massimo di 50 m.

A5 - Concessione Demaniale Multifunzionale (CDM)

Concessione demaniale marittima turistico-ricreativa che, insieme alle strutture e servizi delle precedenti categorie di CDS1, CDS2, CDS3 e di CDC, e caratterizzata da ulteriori strutture finalizzate al completamento dei servizi.

- Noleggio e posa ombrelloni completi di sdraio e/o lettino (come CDS1 e/o CDS2 e/o CDS3 e/o CDC);
- Spogliatoi, (come CDS1 e/o CDS2 e/o CDS3 e/o CDC);
- Box per la guardiania;
- Piattaforma e passerella lignea per consentire l'accesso e la fruizione dello stabilimento da parte degli utenti con ridotte capacità motorie;
- Servizi igienici (come CDS1 e/o CDS2 e/o CDS3 e/o CDC);
- Docce all'aperto e coperte (come CDS1 e/o CDS2 e/o CDS3 e/o CDC);
- Torretta d'avvistamento e servizio di salvamento a mare;
- Locale infermeria con servizio di pronto soccorso, di superficie di mq. 19;
- Locale per la gestione e l'accoglienza di superficie di mq. 10,88 o 5,76 a seconda della tipologia scelta dalle tavole esecutive;
- Locale usato per bar e per la ristorazione, comprensivo ad esempio di cucina, servizio per gli utenti, spogliatoio per dipendenti, locali di servizio per deposito e conservazione degli alimenti, aree, coperte o scoperte, destinate al posizionamento di tavoli e sedie per l'esercizio delle attività in menzione, di superficie coperta massima di mq. 150 comprensivi di veranda.

A tali attività si possono aggiungere la scuola di vela¹, il diving, il noleggio di piccoli natanti² da spiaggia, i giochi acquatici etc. quali:

- Gavittelli e campi boa per l'ormeggio di imbarcazioni da noleggiare, di imbarcazioni di servizio, per le attività di diving e di scuola vela e/o per il salvataggio;
- Corsie di Lancio;
- Pontili galleggianti completamente amovibili finalizzati all'ormeggio di imbarcazioni da noleggiare e all'imbarco e sbarco delle persone diversamente abili;

- Aree attrezzate per l'alaggio dei piccoli natanti da spiaggia, per la conservazione ed il noleggio del materiale necessario al diving;
- Aree ludico-ricreative-sportive, aree benessere e servizi alla persona.

¹*Scuola di vela è da considerarsi scuola di vela qualsiasi scuola che abbia come scopo l'istruzione ai fini della condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile e di tavole a vela "windsurf" e "kitesurf" e che si avvalgano di istruttori abilitati alla professione. Sono rappresentate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale, ovvero nel loro statuto, e siano affiliate alle rispettive Federazioni nazionali; siano munite delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.*

²*Piccoli natanti iole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, canoe, kayak, unità a vele il cui scafo abbia una lunghezza fuori tutto inferiore ai 5 metri e mezzi simili, privi di propulsione a motore, basati essenzialmente sulla forza muscolare di parte o tutte le persone imbarcate, corsia di atterraggio.*

A6 - Punto di ristoro – Chiosco bar (CB)

Struttura destinata alla ristorazione con somministrazione di bevande ed alimenti preconfezionati e all'eventuale vendita di generi di monopolio e giornali. Obbligo di dotazione di almeno 2 servizi igienici interni alla struttura, separati per sesso, di cui almeno uno accessibile a norma di legge ai portatori di handicap. Aree libere da attrezzare per la consumazione ombreggiate per mezzo di verande aperte con un lato adiacente alla struttura principale. Il tutto deve avere una superficie coperta massima di mq. 100 comprensivi di veranda. E' possibile chiudere lo spazio veranda per mezzo di vetrate amovibili. Localizzazione della struttura tale da non precludere la libera fruibilità del litorale. Ubicazione preferenziale in prossimità degli accessi al mare e ai sottoservizi (acqua, energia elettrica e fognature).

A7 - Punto di ristoro – Chiosco bar-ristorante (CBR)

Struttura destinata alla ristorazione con somministrazione di bevande ed alimenti preconfezionati o preparati in loco. Obbligo di dotazione di almeno 2 servizi igienici interni alla struttura, separati per sesso, di cui almeno uno accessibile a norma di legge ai portatori di handicap. Aree libere da attrezzare per la consumazione ombreggiate per mezzo di verande aperte con un lato adiacente alla struttura principale. Il tutto deve avere una superficie coperta massima di mq. 150 comprensivi di veranda. E' possibile chiudere lo spazio veranda per mezzo di vetrate amovibili. Localizzazione della struttura tale da non precludere la libera fruibilità del litorale. Ubicazione preferenziale in prossimità degli accessi al mare e ai sottoservizi (acqua, energia elettrica e fognature).

A8 - Servizio di ombreggio per strutture ricettive e sanitarie esistenti (CATR)

Aree da destinare solo negli arenili la cui ampiezza lo consenta, per strutture ricettive collocate entro i 1000 m. dalla battigia (alberghi, villaggi turistici e campeggi) e sanitarie anche se non

collocate necessariamente in prossimità della struttura ricettiva stessa. Il servizio è ad esclusivo uso delle persone soggiornanti presso la struttura ricettiva o sanitaria (di cui all'art. 11 delle Linee Guida).

Il servizio è costituito da:

- Posa di ombrelloni completi di sdraio e/o lettino, in numero commisurato alla capacità ricettiva della struttura alberghiera (o del campeggio) e alla sua distanza dal mare;
- Locale per la gestione, di superficie di mq 5,76;
- Box per la guardiania;
- Piattaforma e passerella lignea per consentire l'accesso e la fruizione dello stabilimento da parte degli utenti con ridotte capacità motorie;
- Servizi igienici separati per sesso, in ragione di uno ogni 12 ombrelloni e comunque non meno di 2, di cui almeno uno accessibile a norma per i portatori di handicap;
- Docce all'aperto con un massimo di 6 punti di erogazione;
- Docce coperte in ragione di una ogni 40 ombrelloni;
- Passerelle per l'accesso al mare;
- Torretta d'avvistamento e servizio di salvamento a mare;
- Locale infermeria con servizio di pronto soccorso, di superficie di mq. 15;

Qualora la struttura ricettiva e/o sanitaria risultasse limitrofa alla spiaggia e per motivi di spazio o altro alcune strutture non possono essere posizionate nelle aree concessionate, alcuni dei servizi sopra elencati (con relazione asseverata di un tecnico abilitato) possono essere collocati all'interno della struttura stessa.

Strutture per l'igiene

Con riferimento ai servizi igienici di primaria importanza per tutelare l'igiene e la salute pubblica nei litorali, in ragione del forte carico antropico presente nella stagione estiva, è consentita l'installazione, in aree libere e distanti almeno 150 m da attività limitrofe già dotate di servizi igienici, di strutture munite anche di docce all'aperto. I servizi igienici saranno separati per sesso, numero minimo 2, di cui almeno uno accessibile a norma di legge ai portatori di handicap. Le docce all'aperto saranno dotate di almeno 2 punti di erogazione.

Le aree su cui localizzare i servizi igienici, devono essere, in prossimità di infrastrutture a rete cui i servizi possano essere allacciati o, in mancanza, in punti raggiungibili da mezzi per lo spurgo dei serbatoi dei reflui.

I titolari di concessioni garantiscono tali servizi anche utilizzando strutture poste nelle vicinanze delle aree in concessione.

Sono programmati, in areali appositamente individuati, servizi igienici pubblici.

La localizzazione di tali servizi è stata ricercata prioritariamente in ambiti esterni al demanio statale. Qualora la spiaggia appartenga alla categoria "urbana" o "periurbana", e non vi sia stata l'opportunità di localizzazioni esterne al demanio marittimo, i servizi igienici sono stati localizzati e possono essere localizzati all'interno dello stesso in posizione prossima ai sottoservizi.

Servizi di Salvataggio e Soccorso

Tutti i titolari di attività autorizzate concorreranno agli oneri per l'erogazione dei servizi di salvataggio e pronto soccorso che nelle aree libere saranno garantiti dal Comune, da un consorzio dei gestori degli stabilimenti balneari, o da società cui sarà appaltato il servizio. Il servizio sarà svolto per mezzo di torrette di avvistamento delle dimensioni di 2,40x2,40 e da box per il servizio di infermeria e primo soccorso;

Servizi di Noleggio natanti

Aree destinate a Servizi di noleggio natanti con o senza equipaggio, nei quali è previsto il posizionamento di locali noleggio per attività da diporto.

In tutti i siti individuati nel piano dovrà essere rispettata la disposizione schematica dei manufatti e delle attrezzature come individuati negli elaborati grafici del presente piano.

I dati dimensionali riportati nelle tavole di progetto sono i massimi autorizzabili.

In tutte le aree è obbligatorio rispettare i dati dimensionali, la composizione, la dotazione (numero bagni, altana bagnino, pedane di transito), i materiali.

Le pedane di transito devono svilupparsi dal parcheggio auto e/o accesso pedonale fino al limite della battigia.

Tra gli elaborati grafici allegati alla richiesta di Autorizzazione Edilizia deve essere compresa la verifica di stabilità all'azione del vento redatta da tecnico abilitato.

L'altezza media interna del chiosco-bar e della tipologia per attività ricreative non deve essere inferiore a mt. 2,70, mentre per i bagni non sarà inferiore a mt. 2,40.

L'area destinata al posizionamento delle sdraio e ombrelloni dovrà osservare una distanza di almeno mt. 5,00 dal bagnasciuga ed osservare un modulo di mt. 50,00 di fronte per mt. 10,00 di profondità. Tra un modulo e l'altro la distanza non sarà inferiore a mt. 50,00. Sono ammesse delimitazioni delle aree a ciò destinate con corda e paletti in legno infissi sulla sabbia di altezza max. di mt. 0,50.

Tutte le strutture dovranno essere realizzate con pannelli in legno assemblabili in loco, devono poggiare su tavolati in legno rialzati di circa 40 cm e ancorate con pali in legno infissi nella sabbia.

In linea generale e conformemente allo schema riportato negli elaborati grafici, il chiosco bar dovrà essere disposto in modo da avere la veranda di accesso al pubblico rivolta al mare mentre i servizi igienici, che saranno ubicati nella parte retrostante, dovranno avere sempre il lato lungo rivolto verso il mare; analogamente le altre strutture (attrezzature ricreative e ricovero attrezzi) dovranno essere disposte nella maniera ottimale per garantire la massima visuale libera verso il mare. Eventuali modifiche potranno essere assentite in caso di accertata necessità tecnica per evidenti incompatibilità con la situazione del sito o al contorno.

In tutte le aree attrezzate è sempre obbligatoria la posa delle passerelle per disabili.

Art.15.

(Tipologia di opere e manufatti consentiti)

Le attrezzature e manufatti finalizzati allo svolgimento delle attività ed erogazione di servizi turistico ricreativi sul demanio marittimo devono essere realizzate in conformità alle seguenti disposizioni. Le soluzioni progettuali adottate fanno riferimento a quanto già descritto nell'art. 12 del presente Regolamento.

Le soluzioni progettuali per le nuove opere sono tese alla massima apertura delle visuali verso il mare limitandone al contempo l'impatto visivo con particolare riguardo all'altezza massima, che di norma sarà contenuta entro i 4,50 metri;

Le opere da realizzare sul demanio per attività turistico ricreative devono essere, di norma, strutture di facile rimozione eseguite secondo le seguenti tipologie:

Tipologia chiosco bar "CB1"

I chioschi di tipo "CB1", avranno una conformazione rettangolare con copertura curva, una superficie coperta massima di mq. 100 comprensivi di veranda, destinata alle funzioni di bar, esercizio commerciale, gelateria, con bagni per il personale e deposito, mentre la restante area sarà destinata a veranda chiudibile.

Non sarà possibile in nessun caso aumentare tali dimensioni, né aggiungere corpi di fabbrica esterni, tettoie o quant'altro.

Tipologia chiosco bar "CB2"

I chioschi di tipo "CB2", avranno una conformazione ottagonale ed una superficie totale di mq.51,84, le dimensioni di 7,20x7,20 metri, di questi, 2,75 metri di lato dell'ottagono per una superficie di mq. 36,51 destinata alle funzioni di bar, esercizio commerciale, gelateria, e deposito.

Non sarà possibile in nessun caso aumentare tali dimensioni, né aggiungere corpi di fabbrica esterni, tettoie o quant'altro.

Tipologia chiosco bar ristorante "CBR1"

I chioschi di tipo "CBR1", avranno una conformazione rettangolare con copertura curva di superficie coperta massima di mq. 150 comprensivi di veranda, saranno destinati alle funzioni di bancone bar, bagni per il personale, magazzini ed eventuali cucine, mentre la restante area sarà destinata a veranda chiudibile per la somministrazione.

Non sarà possibile in nessun caso aumentare tali dimensioni, né aggiungere corpi di fabbrica esterni, tettoie o quant'altro.

Tipologia chiosco bar ristorante "CBR2"

I chioschi di tipo "CBR2", avranno una conformazione ottagonale, di superficie coperta massima di mq. 150 comprensivi di veranda, destinata alle funzioni di bancone bar, bagni per il personale, magazzini ed eventuali cucine, mentre la restante area sarà destinata a veranda chiudibile per la somministrazione.

Non sarà possibile in nessun caso aumentare tali dimensioni, né aggiungere corpi di fabbrica esterni, tettoie o quant'altro.

Tipologia locale noleggio per attività da diporto

I locali noleggio per attività da diporto, avranno una conformazione rettangolare con copertura a

due falde a capanna, una superficie totale di mq 18,20 e parte di questi saranno destinati alle funzioni di locale noleggio, bagni per il personale, magazzini.

Non sarà possibile in nessun caso aumentare tali dimensioni, né aggiungere corpi di fabbrica esterni, tettoie o quant'altro.

Tipologia chiosco bar CB3

I chioschi di tipo CB3 avranno una conformazione rettangolare con copertura piana, una superficie coperta totale di mq. 100,00, di questi, 10,00 x 6,00 metri per complessivi mq. 60,00 destinata alle funzioni di bar, esercizio commerciale, gelateria, con bagni per il personale e deposito, mentre la restante area sarà destinata a veranda chiudibile.

Non sarà possibile in nessun caso aumentare tali dimensioni, né aggiungere corpi di fabbrica esterni, tettoie o quant'altro.

Tipologia chiosco generico CG

I chioschi di tipo CG avranno una conformazione rettangolare con copertura piana, una superficie coperta totale di mq. 50,00 e le dimensioni di 10,00 x 5,00 metri, di questi, 6,50 x 5,00 metri per complessivi mq 32,50 destinati alle funzioni di vendita al dettaglio/bar, con bagni per il personale e deposito, mentre la restante area sarà destinata a veranda chiudibile.

Non sarà possibile in nessun caso aumentare tali dimensioni, né aggiungere corpi di fabbrica esterni, tettoie o quant'altro.

Tipologia chiosco bar ristorante CBR3

I chioschi di tipo CBR3 avranno una conformazione rettangolare con copertura piana, una superficie coperta totale di mq 150,00, di questi, 15,00 x 7,00 metri per complessivi mq 105,00 saranno destinati alle funzioni area somministrazione/bar, bagni per il personale, magazzini ed eventuali cucine, mentre la restante area sarà destinata a veranda chiudibile per la somministrazione.

Non sarà possibile in nessun caso aumentare tali dimensioni, né aggiungere corpi di fabbrica esterni, tettoie o quant'altro.

Art.16. (Architettura Manufatti)

Le caratteristiche formali e dimensionali dei nuovi chioschi dovranno rispettare gli indici e i parametri seguenti:

1. Superficie coperta massima secondo le tipologie di cui all'art. 15,
2. Altezza massima del chiosco sul fronte spiaggia è fissata in mt. 4,50.
3. Non è consentito l'inserimento di corpi di fabbrica aggiuntivi.
4. Il chiosco dovrà essere realizzato seguendo le forme geometriche, l'utilizzo dei materiali e le altre prescrizioni presenti nel seguente regolamento e nei disegni allegati.
5. Le chiusure esterne del chiosco dovranno essere realizzate tramite vetrate scorrevoli e pannelli frangisole con struttura metallica e doghe in legno.
6. Nessuna parte della struttura adibita alla vendita può fuoriuscire dalla sagoma della struttura. Sono esclusi solo il piano delle consumazioni che può fuoriuscire per non più di 20 cm dalla sagoma.

7. È consentito l'inserimento insegne, scritte, pannelli pubblicitari nei limiti dell'altezza massima dell'edificio sul lato mare. L'insegna sarà realizzata in legno, o materiali in fibre di legno (mdf).
8. I chioschi dovranno essere realizzati esclusivamente in legno, per quanto concerne le strutture, i tamponamenti esterni, le coperture e le pedane.
9. La struttura portante sarà realizzata in legno lamellare, la pavimentazione in legno e la pedana dovrà essere sopraelevata dal terreno di almeno cm. 40 sul lato mare e le fondazioni saranno del tipo a "palafitta".
10. L'accesso ai chioschi e ai servizi igienici sarà garantito dal rispetto delle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
11. Le pareti interne dei bagni saranno finite con pannelli di materiale plastico o altri materiali antisettici e lavabili.
12. I tamponamenti saranno realizzati in pannelli coibentati rivestiti internamente e esternamente in legno.
13. Il materiale di finitura superficiale esterna ed interna dei chioschi dovrà essere realizzato in legno naturale protetto da vernice incolore previo trattamento antitarlo, antimuffa e ignifugo. Non sarà consentito l'utilizzo di vernici colorate.
14. La copertura dei volumi chiusi dei chioschi seguirà la forma prescelta nei disegni in progetto e dovrà essere realizzata in legno, coibentata da pannelli isolanti ed impermeabili. Alla pensilina di copertura dell'intera superficie costituita da travi in legno lamellare saranno applicate doghe in legno, adeguatamente dimensionate, intervallate a vuoti, in modo da ombreggiare ma non creare resistenza ai venti.
15. Le vetrate scorrevoli dovranno essere realizzate in legno.
16. I pannelli frangisole scorrevoli esterni, saranno realizzati su struttura metallica con doghe parasole in legno. I pannelli quando non utilizzati potranno essere alloggiati in appositi spazi previsti sui lati corti del chiosco.

Materiali utilizzabili nella realizzazione dei manufatti.

I materiali utilizzabili nella realizzazione dei manufatti devono essere preferibilmente scelti tra quelli naturali, privilegiando l'uso del legno (per le pedane e le superfici in elevazione), della tela e della paglia (per le opere di ombreggio), del metallo e del legno per le strutture. Per le opere precarie è escluso l'uso di materiali da costruzione in calcestruzzo, lapidei o in laterizi, assemblati o realizzati a piè d'opera.

Costruzioni di facile rimozione.

Nella costruzione devono essere preferite le soluzioni tecniche funzionali che garantiscono un sistema di organizzazione spaziale di più servizi con minore ingombro di litorale e l'adattabilità ad usi e destinazioni turistico ricreative. Deve essere soddisfatto il requisito della precarietà delle opere attraverso la costituzione di queste da elementi assemblabili con giunzioni a secco e gli elementi stessi abbiano dimensioni e peso tali da poter essere movimentati utilizzando mezzi di sollevamento leggeri. Gli elementi che non possono essere movimentati a mano devono essere provvisti di sistema di aggancio per il sollevamento meccanico. È escluso qualsiasi tipo di getto di calcestruzzo in opera. Le strutture devono essere semplicemente appoggiate. Sulla sabbia è consentito ancorare le strutture tramite l'infissione di pali metallici o lignei. Se dalla relazione tecnica, allegata al progetto, si evidenzia che tale soluzione non offre sufficienti garanzie di stabilità, è consentita la collocazione di plinti prefabbricati in calcestruzzo interrati per almeno 30 cm sotto la quota

definitiva di sistemazione dell'arenile, dotati di idoneo sistema di raccordo con la struttura soprastante e di ganci per il sollevamento.

Colori.

Le costruzioni e tutte le strutture devono avere colorazioni estremamente tenui, (colori delle terre naturali lignee) riconducibili con la tradizione locale e comunque che ben si armonizzino con il paesaggio circostante. Le strutture in legno potranno essere lasciate del colore naturale, ovvero mordentate con i colori sopra indicati. Le strutture in metallo cromato possono essere lasciate in vista, le strutture in alluminio devono essere elettrocolorate negli stessi colori.

Tolleranze.

Le dimensioni delle tipologie sono da intendersi come valori massimi.

Ogni eventuale modifica apportata ai parametri dimensionali e tipologici proposti nelle schede allegate, andrà giustificata in sede di progetto e di domanda autorizzativa, pur nel rispetto delle proporzioni globali della struttura (rispetto al rapporto larghezza/altezza) e in relazione all'area assentibile a concessione.

Sono ammesse modifiche delle partizioni interne ai chioschi.

La sistemazione dell'area attrezzata per i servizi di spiaggia (ombrelloni, torretta salvataggio, sosta natanti, posizionamento pedane, ombrelloni per disabili), è indicativa (nell'ordine di qualche metro di tolleranza); è ammessa flessibilità nel posizionamento dei singoli elementi e nel numero degli ombrelloni nel rispetto del fronte mare, della superficie massima assentibile per ogni singola concessione e delle distanze tra gli ombrelloni previste, come disciplinato dall'ordinanza balneare emanata dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Segnaletica.

Le aree in concessione devono essere segnalate attraverso l'apposizione di cartelli che indichino:

- denominazione;
- attività svolta e superficie assentita;
- numero di concessione e scadenza;
- tariffe.

Devono essere apposti:

- un cartello presso l'ingresso principale al pubblico;
- uno per lato ai due estremi dell'area asservita;
- uno presso l'accesso carrabile al parcheggio esclusivo (ove previsto).

Recinzioni.

I tratti di arenile assentiti in concessione e asserviti alle attività consentite sul demanio marittimo devono essere, di norma, delimitati in senso trasversale rispetto alla battigia con paletti di legno e corda in modo da consentire il libero attraversamento del suolo pubblico.

Ombreggio.

Sono ammessi, a seconda del tipo di attività, i seguenti sistemi di ombreggio:

a. per i parcheggi:

-strutture in legno con eventuale incannicciato;

-strutture con telai metallici e teli colore sabbia (ambito urbano o semi – urbano);

b. per i depositi:

- struttura con telai metallici e teli colore sabbia;
- strutture in legno;
- c. per gli spazi esterni ai punti di ristoro:
 - ombrelloni con struttura in legno e tela,
- d. per gli spazi esterni degli stabilimenti balneari:
 - ombrelloni con struttura in legno e tela;
 - pergole in legno coperte con listelli in legno o incannicciata o teli colore sabbia o verde;
 - strutture con telai metallici e teli colore sabbia;
 - tensostrutture;
- e. copertura di aree per manifestazioni di tipo sportivo – culturale
 - ludico:
 - tensostrutture;
 - strutture geodetiche.

Pedane e percorsi.

Sui litorali sono ammessi esclusivamente sistemi costituiti da elementi modulari in legno completamente amovibili, i cui ancoraggi o appoggi non rechino danno permanente al suolo, e siano realizzati con soluzioni tecniche atte a contrastare i fenomeni di erosione.

Il materiale utilizzato deve essere trattato ignifugo, levigato e privo di schegge in modo da garantire l'utilizzo delle pedane e dei percorsi in sicurezza.

Gli eventuali giunti metallici e la ferramenta di fissaggio devono essere trattati con anticorrosione.

Fuori dai litorali, per il collegamento alla strada o ai percorsi interni, qualora la realizzazione di tale collegamento sia. posta a carico del concessionario, è consentito l'utilizzo di elementi modulari prefabbricati, purché semplicemente appoggiati in modo da garantire una facile rimozione degli stessi, con caratteristiche di accessibilità per i diversamente abili, che possano essere posizionati sulla sabbia tra le dune fisse ma che dovranno essere sopraelevate in corrispondenza di dune mobili ed embrionali per garantire il trasporto della sabbia da parte del vento.

Nel caso in cui condizioni morfologiche particolari (es. presenza di rocce, spiagge di ciottoli, terreni umidi eco.) lo rendano necessario, è consentito ricorrere a sistemi alternativi che dovranno comunque essere caratterizzati dalla completa amovibilità e assenza di giunzioni effettuate con getti in loco.

I percorsi che permettono di interconnettere i servizi e le aree attrezzate con la strada di accesso all'arenile, devono garantire l'accessibilità alle persone con ridotte capacità motorie.

Piattaforme balneari.

Le piattaforme balneari sono costituite da sistemi di percorsi e pedane che, opportunamente predisposte e collegate ai percorsi a terra, consentono di rendere fruibile alla balneazione un tratto di litorale caratterizzato dalla presenza di rocce o ciottoli di grosse dimensioni.

Sono costituite da impalcati in legno su struttura in legno o metallo collegata al suolo mediante opportuni ancoraggi di tipo meccanico che non arrechino danno permanente agli elementi del suolo a cui sono ancorati.

La predisposizione dei sistemi di ancoraggio della struttura dovrà essere dettagliatamente illustrata nel progetto.

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICO-RICREATIVE E SERVIZI DI SUPPORTO DELLA BALNEAZIONE

Art.17.

(Concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative e servizi di supporto alla balneazione previsti)

1. Concessioni demaniali marittime come localizzate negli elaborati grafici

SOTTOAMBITO N. 1: Tratto compreso tra la Rotonda di Platamona e l'Hotel Villaggio dei Pini, caratterizzato dalla scarsa edificazione e dalla presenza del Lido Iride.

- estensione del litorale: 804,00 metri;
- profondità media della spiaggia: 43,00 metri;
- profondità utile: 33,00 metri;

È stato previsto il collocamento in questo sottoambito di nuove strutture turistiche comprendenti nuove concessioni demaniali marittime secondo le seguenti tabelle:

N°	ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONCESSIONE	ID_CAT	SUPERFICIE (m ²)	FRONTE (m.)	TIPOLOGIA
1	Concessione Demaniale Marittima	AI_CDM_01	935,10	40,00	CDS2
2	Concessione Demaniale Marittima	AI_CDM_03	935,10	40,00	CDS2
3	Concessione Demaniale Marittima	AI_CDM_02	935,10	40,00	CDS2
4	Concessione Demaniale Marittima	AI_CDM_04	1.400,95	50,00	CDC
5	Concessione Demaniale Marittima	AI_CDM_42	1.336,50	61,41	CDS1

SOTTOAMBITO N. 2: Tratto compreso tra la discesa a mare n. 1 e il camping Cristina, caratterizzato dalla scarsa edificazione e dalla presenza del villaggio dei Pini e del camping Cristina.

- estensione del litorale: 761 metri;
- profondità media della spiaggia: 25 metri;
- profondità utile: 15 metri;

Nella fattispecie è stato previsto il collocamento in questo sottoambito di nuove strutture turistiche comprendenti nuove concessioni demaniali marittime secondo le seguenti tabelle:

N°	ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONCESSIONE	ID_CAT	SUPERFICIE (m ²)	FRONTE (m.)	TIPOLOGIA
1	Concessione Demaniale Marittima	AI_CDM_05	600,00	40,00	CATR
2	Concessione Demaniale Marittima	AI_CDM_06	505,11	50,00	CATR

SOTTOAMBITO N. 3: Tratto compreso tra il camping Cristina e la discesa a mare n. 3, caratterizzato dalla forte antropizzazione e dalla presenza del villaggio Villamarina e del centro commerciale

- estensione del litorale: 2496.00 metri;
- profondità media della spiaggia: 32.26 metri;
- profondità utile: 22.26 metri;

Nella fattispecie è stato previsto il collocamento in questo sottoambito di nuove strutture turistiche comprendenti nuove concessioni demaniali marittime e nuove concessioni comunali secondo le seguenti tabelle:

Nuove concessioni demaniali marittime

N°	ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONCESSIONE	ID_CAT	SUPERFICIE (m²)	FRONTE (m.)	TIPOLOGIA
1	Concessione Demaniale Marittima.	AI_CDM_28	505,11	50,00	CDS3
2	Concessione Demaniale Marittima	AI_CDM_30	360,25	40,00	CDS3
3	Concessione Demaniale Marittima	AI_CDM_10	544,83	84,00	CATR
4	Concessione Demaniale Marittima	AI_CDM_11	770,70	88,00	CATR
5	Concessione Demaniale Marittima	AI_CDM_08	505,11	50,00	CDS3
6	Concessione Demaniale Marittima	AI_CDM_07	505,11	50,00	CDS3
7	Concessione Demaniale Marittima	AI_CDM_29	505,11	50,00	CDS1

Nuove concessioni comunali

N°	TIPOLOGIA	ID_CAT	SUPERFICIE (m²)
1	Chiosco Bar Ristorante (CBR) (area comunale "Ex Lido Polizia")	AI_CDM_29a	597,58
2	Chiosco Bar Ristorante (CBR)	AI_CDM_09	1.015,00

Area Comunale "Ex lido della Polizia"

L'area Comunale denominata "Lido della Polizia" è un'area di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Sorso. Con una superficie di 1,17 ha, ad oggi risulta in avanzato stato di degrado. L'accesso al compendio avviene dalla discesa al mare n° 2 lungo la strada litoranea S.P.81 a sinistra in direzione Marina di Sorso.

L'area ricade in parte in zona F sottozona F1.5 e H2.2 Tutela ambientale, per il quale sono previsti, secondo il P.U.C. vigente, le seguenti disposizioni:

- F1.5 sugli edifici esistenti, nei limiti e nelle modalità previste dal P.P.R., potranno essere effettuati comunque i seguenti interventi: I1 Interventi di manutenzione ordinaria, I2 interventi di manutenzione straordinaria, I3 interventi di restauro e risanamento conservativo, I4 interventi di ristrutturazione edilizia senza modifica delle destinazioni d'uso ed aumento delle unità immobiliari ad esclusione di quelle relative alla destinazione turistico ricettiva relative solo alle categorie b1-b2 e b3 alle categorie d e servizi pubblici.
- Zona H2.2: gli edifici esistenti di valore storico documentale sono oggetto di intervento di I1 manutenzione ordinaria, I2 manutenzione straordinaria, I3 interventi di restauro e risanamento

conservativo, I4 interventi di ristrutturazione edilizia, I5 ricostruzione edilizia, I9 demolizione totale o parziale, I12 interventi di edilizia libera, assoggettati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. L'immobile dovrà essere adibito esclusivamente per l'esercizio delle attività ristoro - bar - intrattenimento similari o compatibili con queste.

Le attrezzature e manufatti finalizzati allo svolgimento delle attività ed erogazione di servizi turistico ricreativi all'interno degli ambiti disciplinati dal PUL dovranno essere realizzate in conformità agli articoli 14 e 15 del regolamento; nello specifico all'interno delle aree indicate nella "Tavola F_01 Abaco Area comunale Lido della Polizia" potranno essere realizzate:

AI_CDM_29: - Concessione demaniale marittima turistico ricreativa, finalizzata alla creazione di Ombreggi CDS1;

AI_CDM_29a: tipologie previste come chiosco bar ristorante del tipo CBR 1-2-3.;

AI_PAR_22: Area di sosta a servizio dell'attività commerciale;

AI_VER_05: area destinata per giochi per bambini, attività sportive, attività ricreative, aree per pic-nic;

SOTTOAMBITO N. 4: Tratto compreso tra la discesa a mare n. 3 e il fiume Silis, caratterizzato dalla presenza di discese a mare scarsamente fornite di servizi.

- estensione del litorale: 5.803,00 metri;
- profondità media della spiaggia: 28,51 metri;
- profondità utile: 18,51 metri;

Nella fattispecie è stato previsto il collocamento in questo sottoambito di nuove strutture turistiche comprendenti nuove concessioni demaniali marittime e nuove concessioni comunali secondo le seguenti tabelle:

Nuove concessioni demaniali marittime

N°	ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONCESSIONE	ID_CAT	SUPERFICIE (m²)	FRONTE (m.)	TIPOLOGIA
1	Concessione Demaniale Marittima	AI_CDM_31	469,55	49,00	CDS3
2	Concessione Demaniale Marittima	AI_CDM_33	461,38	50,00	CDS3
3	Concessione Demaniale Marittima	AI_CDM_36	337,00	50,00	CATR
4	Concessione Demaniale Marittima	AI_CDM_32	505,11	50,00	CDS3
5	Concessione Demaniale Marittima	AI_CDM_34	333,37	50,00	CDS3
6	Concessione Demaniale Marittima	AI_CDM_35	384,60	50,00	CDS1
7	Concessione Demaniale Marittima	AI_CDM_14	657,92	47,00	CDS3
8	Concessione Demaniale Marittima	AI_CDM_12	521,71	50,00	CDS3
9	Concessione Demaniale Marittima	AI_CDM_16	590,93	48,00	CDS3
10	Concessione Demaniale Marittima	AI_CDM_15	5.801,55	111,55	CATR
11	Concessione Demaniale Marittima	AI_CDM_13	924,15	48,00	CDS3

Nuove concessioni comunali

N°	TIPOLOGIA	ID_CAT	SUPERFICIE (m ²)
1	Chiosco bar (CB)	AI_CDM_20	36,02
2	Chiosco bar ristorante (CBR)	AI_CDM_17	2.995,01
3	Area per manifestazioni temporanee	AI_CDM_18	1.805,00
4	Area per manifestazioni temporanee	AI_CDM_19	3.654,00
5	Chiosco bar (CB)	AI_CDM_21	36,02
6	Chiosco bar ristorante (CBR)	AI_CDM_22	1.695,69
7	Chiosco bar (CB) (area comunale "La Pinetina")	AI_CDM_35a	178,46
8	Chiosco bar ristorante (CBR) (area comunale "La Pinetina")	AI_CDM_35b	367,37

Area Comunale "La Pinetina"

La Pinetina è un'area di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Sorso. Con una superficie di 9,44 ha, ad oggi risulta in avanzato stato di degrado. L'accesso al compendio avviene attraverso l'ingresso forestale lungo la strada litoranea S.P.81 a sinistra in direzione Castelsardo.

L'area ricade nella sottozona H2.2 Tutela ambientale, per il quale sono previsti, secondo il P.U.C. vigente, le seguenti disposizioni:

- Zona H2.2: gli edifici esistenti di valore storico documentale sono oggetto di intervento di I1 manutenzione ordinaria, I2 manutenzione straordinaria, I3 interventi di restauro e risanamento conservativo, I4 interventi di ristrutturazione edilizia, I5 ricostruzione edilizia, I9 demolizione totale o parziale, I12 interventi di edilizia libera, assoggettati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

L'immobile dovrà essere adibito esclusivamente per l'esercizio delle attività ristoro - bar - intrattenimento similari o compatibili con queste.

Le attrezzature e manufatti finalizzati allo svolgimento delle attività ed erogazione di servizi turistico ricreativi all'interno degli ambiti disciplinati dal PUL dovranno essere realizzate in conformità agli articoli 14 e 15 del regolamento; nello specifico all'interno delle aree indicate nella "Tavola F_02 Abaco Area comunale La pinetina" potranno essere realizzate:

AI_CDM_35: - Concessione demaniale marittima turistico ricreativa, finalizzata alla creazione di Ombreggi CDS1;

AI_CDM_35a: tipologie previste come chiosco bar del tipo CB 1-2-3.;

AI_CDM_35b: tipologie previste come chiosco bar ristorante del tipo CBR 1-2-3.;

AI_PAR_14: Area di sosta a servizio dell'attività commerciale;

AI_VER_04: area destinata per giochi per bambini, attività sportive, attività ricreative, aree per pic-nic;

SOTTOAMBITO N. 5: tratto compreso tra il fiume Silis e l'hotel Belo Horizonte, caratterizzato dalla presenza del villaggio "Eden Beach" e da situazioni territoriali piuttosto compromesse.

- estensione del litorale: 1564 metri;
- profondità media della spiaggia: 21,37 metri;
- profondità utile: 11,37 metri;

Nella fattispecie è stato previsto il collocamento in questo sottoambito di nuove strutture turistiche comprendenti nuove concessioni demaniali marittime e nuove concessioni comunali secondo le seguenti tabelle:

Nuove concessioni demaniali marittime

N°	ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONCESSIONE	ID_CAT	SUPERFICIE (m ²)	FRONTE (m.)	TIPOLOGIA
1	Concessione Demaniale Marittima	AI_CDM_37	505,12	50,00	CDS3
2	Concessione Demaniale Marittima.	AI_CDM_38	505,12	50,00	CDS3
3	Concessione Demaniale Marittima	AI_CDM_27	1.422,97	205,00	CATR
4	Concessione Demaniale Marittima	AI_CDM_39	485,01	28,00	CNN

Nuove concessioni comunali

N°	TIPOLOGIA	ID_CAT	SUPERFICIE (m ²)
1	Chiosco bar	AI_CDM_24	190,28
2	Chiosco bar	AI_CDM_26	36,03

SOTTAMBITO N. 6: Tratto compreso tra l'hotel Belo Horizonte e il confine tra il Comune di Sorso e il Comune di Castelsardo caratterizzato da un'edificazione disordinata.

- estensione del litorale: 5126 metri;
- profondità media della spiaggia: 9,52 metri;
- profondità utile: 1,52 metri;

Nella fattispecie è stato previsto il collocamento in questo sottoambito di nuove strutture turistiche comprendenti nuove concessioni demaniali marittime secondo le seguenti tabelle:

N°	ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONCESSIONE	ID_CAT	SUPERFICIE (m ²)	FRONTE (m.)	TIPOLOGIA
1	Concessione Demaniale Marittima	AI_CDM_40	1.768,82	50,00	CNN
2	Concessione Demaniale Marittima	AI_CDM_41	505,12	50,00	CDS3

2. Aree di sosta veicolare e accessi

a) le aree di sosta veicolare a servizio della fruizione balneare devono essere localizzate come indicato negli elaborati grafici e comunque in corrispondenza di settori già abitualmente frequentati e a distanza non inferiore a 150 metri dalla linea di riva, garantendo l'assenza di incidenza sulle componenti ambientali;

b) le aree sosta esistenti, soggette a concessione demaniale di competenza regionale e localizzate in ambiti sensibili, dovranno essere soggette ad interventi di riqualificazione, al fine di garantire i processi di funzionamento ed evoluzione spontanea del sistema marino-costiero, i naturali equilibri idraulici ed ecologici delle zone umide e la tutela e la conservazione degli habitat e delle specie presenti;

c) le aree sosta di nuova realizzazione, già individuate e dimensionate nella Relazione Tecnica,

dovranno essere connotate in stretto riferimento alle caratteristiche del sistema ambientale in cui si localizzano, la realizzazione dovrà garantire i processi di funzionamento ed evoluzione spontanea del sistema marino-costiero, i naturali equilibri idraulici ed ecologici delle zone umide e la tutela e la conservazione degli habitat e delle specie presenti, dovranno essere progettate come aree polifunzionali attrezzate in cui potranno essere localizzati alcuni servizi a supporto dell'attività balneare, dovranno sempre essere supportate da una funzionale viabilità veicolare e pedonale di accesso agli ambiti di interesse, e dovranno essere dimensionate in funzione di un'attenta valutazione dell'effettivo fabbisogno di posti auto delle unità marino-costiere nelle quali si localizzano; in particolare, per ciascuna area sosta di nuova realizzazione:

- il dimensionamento dovrà essere determinato secondo le indicazioni di cui alle Schede progettuali di ciascuna Unità di Spiaggia relativa alla organizzazione dei servizi di supporto alla balneazione presenti nello Stato di Progetto della Relazione tecnico illustrativa;

- si potrà prevedere la localizzazione di attività e servizi turistico-ricreativi e delle relative strutture e manufatti, secondo le indicazioni degli elaborati grafici;

- si dovranno prevedere appositi percorsi pedonali eventualmente attrezzati con pedane in legno che agevolino il passaggio tra i veicoli in sosta e contribuiscano a preservare i sistemi naturali interessati;

d) si dovranno utilizzare idonei trattamenti di stabilizzazione del fondo stradale che garantiscano le funzionalità essenziali di permeabilità e drenaggio degli afflussi meteorici, ed assicurare l'abbattimento delle polveri attraverso l'utilizzo di tecniche e materiali compatibili; gli accessi alla spiaggia così come alle singole concessioni devono essere localizzati preferibilmente come indicato negli elaborati grafici e comunque in corrispondenza di settori già abitualmente frequentati, garantendo l'assenza di incidenza sulle componenti ambientali; l'accesso alla spiaggia dagli accessi non regolamentati, dovrà essere scoraggiato attraverso l'utilizzo di cancelli, sbarre, massi, dissuasori o recinzioni, segnaletica di divieto e informativa sulle valenze del luogo, etc.;

e) il transito saltuario e la sosta temporanea, dei veicoli a motore e di mezzi meccanici in spiaggia quali i generatori di corrente, è prevista esclusivamente per cause di servizio, come le operazioni di carico e scarico dei materiali per il montaggio delle strutture o per l'approvvigionamento necessario allo svolgimento delle attività e dei servizi alla balneazione, e solo se autorizzata dal Comune e dagli Enti Competenti a conclusione di un esito positivo di uno Studio di Compatibilità Ambientale dettagliato che illustri almeno le motivazioni che giustificano l'azione, le modalità e le lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'azione, l'incidenza sulle componenti ambientali e relative azioni e interventi di mitigazione previsti per ridurre l'impatto.

3. Manutenzione ordinaria e straordinaria della spiaggia

a) La pulizia della spiaggia verrà effettuata attraverso la raccolta dei rifiuti di origine antropica in tutto l'ambito di spiaggia, retrospiaggia e zone limitrofe, senza l'utilizzo di mezzi meccanici.

b) Non è consentito l'allontanamento delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata in relazione alla evidenziata sensibilità ambientale del sistema di spiaggia. La rimozione in ogni caso è prevista solo in condizioni documentate di scarsa idoneità alla balneazione; in questa circostanza la rimozione della posidonia può essere condotta nel rispetto della normativa di settore vigente e preferibilmente con mezzi manuali, solo se autorizzata da parte del Comune e dagli Enti competenti. L'autorizzazione è rilasciata previa presentazione di un progetto di intervento con allegato lo Studio di Compatibilità Ambientale firmato da un tecnico abilitato contenente almeno: motivazioni che giustificano l'intervento, natura delle attività, modalità e lavorazioni necessarie

all'esecuzione dell'intervento, incidenza sulle componenti ambientali e relative azioni di mitigazione previste per ridurre l'impatto, comprese le azioni di monitoraggio ambientale durante e dopo l'intervento. Sono in ogni caso da adottare soluzioni che non comportino la rimozione della Posidonia dalla spiaggia in cui si è depositata ed il suo trasporto in discariche autorizzate. All'ottenimento dell'autorizzazione, valida fino alla durata della concessione stessa, il concessionario dovrà presentare annualmente al Comune e agli Enti competenti, prima dell'inizio della stagione balneare, una Relazione di Monitoraggio che illustri in modo dettagliato gli effetti dell'intervento e le azioni correttive necessarie per ridurre gli eventuali impatti rilevati.

4. Indirizzi di tutela, salvaguardia e riqualificazione ambientale

- a) L'importanza ambientale del sistema di spiaggia, in relazione all'elevato grado di naturalità delle componenti morfologiche e vegetazionali, suggerisce misure di tutela e salvaguardia attraverso azioni capaci di limitare i processi di degrado ed erosione dei corpi dunari, della spiaggia e della prateria di posidonia, nonché tramite azioni di sensibilizzazione e vigilanza che orientino verso una fruizione consapevole e rispettosa delle risorse ambientali presenti.
- b) Sono da promuovere gli interventi di recupero ambientale a rinaturalizzazione delle componenti ambientali come orientativamente indicate nel piano di gestione del SIC interessate dal degrado dalla fruizione balneare.
- c) Sono da promuovere gli interventi di riqualificazione delle opere e degli impianti di difficile rimozione o di facile rimozione esistenti che sono localizzati in ambiti sensibili dal punto di vista ambientale, privilegiando la sostituzione delle strutture con manufatti removibili e comunque favorendo la mitigazione delle interferenze negative con il sistema naturalistico-ambientale anche attraverso lo loro delocalizzazione.
- d) Nella installazione di strutture e manufatti per lo svolgimento delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione è da preferire e da incentivare l'utilizzo di materiali naturali, biocompatibili con l'ambiente e il paesaggio, come materiali locali o il legno proveniente da foreste con certificazione ecologica, l'utilizzo delle energie rinnovabili, di tecniche di risparmio idrico ed energetico in genere, favorendo anche la gestione delle attività in qualità ambientale (es. certificazione ECOLABEL);
- e) gli interventi di riqualificazione delle aree sosta esistenti, soggette a concessione demaniale di competenza regionale e localizzate in ambiti sensibili, dovranno garantire i processi di funzionamento ed evoluzione spontanea del sistema marino-costiero, i naturali equilibri idraulici ed ecologici delle zone umide e la tutela e la conservazione degli habitat e delle specie presenti; in particolare, per le porzioni di tali aree sosta gli interventi dovranno assicurare il ripristino delle originarie condizioni ambientali, la ricostituzione degli habitat, il recupero della funzionalità idraulica ed ecologica dei sistemi umidi.

Art.18. (Periodo di esercizio delle attività)

1. Le concessioni per attività turistico-ricreative e servizi di supporto alla balneazione sono dal punto di vista della durata di funzionamento, suddivise in due categorie:

- a) Stagionali: sono stagionali le attività turistico-ricreative e i servizi di supporto alla balneazione localizzate in ambito demaniale marittimo e nella superficie fruibile attrezzabile, per le quali la durata dell'esercizio in modo continuativo è massimo di mesi sei con decorrenza dal 1 aprile al 31 ottobre di ogni anno.

- b) Le strutture e i manufatti di cui alle attività e servizi di concessione stagionale devono essere rimosse in tutte le loro parti entro il 31 ottobre di ogni anno, e le aree libere reintegrate conformemente ai loro caratteri paesaggistici e ambientali.
- c) Annuali: sono annuali le attività e i servizi per le quali la durata dell'esercizio in modo continuativo è superiore ai mesi sei, indipendentemente dalla durata della stagione balneare.
- d) Possono essere concessioni annuali esclusivamente le attività turistico-ricreative con la presenza di ristorazione ed i servizi e le attività esterne al demanio marittimo o alla superficie fruibile attrezzabile.
- e) In ogni caso le attività e i servizi con le annesse strutture e manufatti, al termine del periodo di validità delle autorizzazioni dovranno essere rimossi in tutte le loro parti e le aree libere reintegrate conformemente ai loro caratteri paesaggistici e ambientali.

2. I periodi e le suddivisioni delle categorie delle concessioni di cui sopra possono variare in relazione alle disposizioni in materia della Regione Autonoma della Sardegna e delle autorità nazionali competenti, alle quali questo Comune e i concessionari sono tenuti al rispetto e all'osservanza.

Art.19.
(Emissioni sonore)

Si rimanda alla normativa di settore vigente sulle limitazioni delle emissioni sonore.

Art.20.
(Smaltimento dei reflui)

Si rimanda alla normativa di settore vigente sullo smaltimento dei reflui, in particolare dovranno essere rispettate le indicazioni contenute nelle delibere di Giunta regionale n. 69/25 del 10.12.2008 e n. 75/15 del 30.12.2008 e ss.mm.ii, con le quali sono state approvate la direttiva concernente la disciplina degli scarichi di acque reflue, in attuazione al Piano di tutela delle acque, della parte terza del Testo unico delle norme in materia ambientale e della legge sul conferimento di funzioni agli enti locali.

In tutti i casi in cui non sia possibile utilizzare pubbliche fognature e/o corpi ricettori dovranno essere utilizzate fosse stagne a tenuta idoneamente dimensionate nel progetto esecutivo in relazione alla tipologia di intervento e gestite secondo le norme del Testo unico in materia ambientale d.lgs n.152/2006.

Art.21.
(Raccolta dei rifiuti)

È fatto obbligo per i concessionari posizionare all'interno della concessione idonei contenitori per la raccolta differenziata delle varie frazioni di rifiuti, coerentemente con le modalità di raccolta previste dal regolamento comunale, e individuare in accordo con il Comune le aree e le modalità per il ritiro delle frazioni differenziate.

Art.22.
(Opere pubbliche)

Si rimanda alla normativa di settore vigente sulla realizzazione delle opere pubbliche o di preminente interesse pubblico.

TITOLO III – GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

Art.23. (Sub ingresso)

Ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione, qualora il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della titolarità della concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreative, deve chiedere l'autorizzazione all'autorità concedente.

Il soggetto autorizzato a subentrare nella titolarità della concessione assume tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione stessa.

Non possono essere accolte istanze di subingresso nei primi due anni decorrenti dal rilascio o dal rinnovo della concessione esclusi i casi di esecuzione forzata e di morte del concessionario.

Art.24. (Nuove concessioni)

In attuazione della Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia, le nuove concessioni demaniali marittime sono assentite attraverso una procedura pubblica selettiva che offra garanzie di trasparenza ed imparzialità, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti.

La concessione demaniale marittima, i cui contenuti sono definiti dall'art. 19 del Regolamento per la navigazione marittima e la cui durata è stabilita ai sensi dell'art. 10 della legge 16 marzo 2001, n.88 e ss.mm.ii., prevede le facoltà, gli obblighi e oneri del concessionario. Oltre agli obblighi e alle prescrizioni contenute nel codice della navigazione, il concessionario è tenuto al rispetto dell'Ordinanza balneare, e al rispetto dell'Ordinanza sulla sicurezza emanata dalla Capitaneria di Porto territorialmente competente.

Il titolo concessorio non può essere rinnovato automaticamente o conferire vantaggi al prestatore uscente.

Art.25. (Indennizzi alla cessazione della concessione)

Qualora alla scadenza delle concessioni di cui al precedente articolo, il concessionario precedente non abbia conseguito l'integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario subentrante, secondo i periodi di ammortamento convenzionalmente stabiliti all'ultimo comma dell'articolo che precede, andando quindi a costituire, in sede di procedura di selezione, una componente della base d'asta.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pertinenze demaniali marittime.

Art.26. (Riposizionamento concessioni in regime di proroga non compatibili con il P.U.L.)

Le concessioni in regime di proroga che risultano incompatibili con il presente P.U.L. devono essere riposizionate e adeguate secondo le indicazioni dello stesso entro mesi 12 (dodici). La mancata ottemperanza alla disposizione concernente il riposizionamento o l'adeguamento della

concessione costituisce motivo di revoca della medesima a termini dell'art. 42 del Codice della Navigazione.

In caso di riposizionamento o adeguamento delle concessioni, conseguenti all'attuazione del P.U.L. o dei Piani di Gestione, si applica l'art. 15 delle linee guida per il ristoro degli oneri sostenuti ed eventualmente non ammortizzati al momento della scadenza della concessione.

Nell'ipotesi in cui una o più concessioni, in corso di vigenza per effetto delle proroghe delle concessioni medesime, disposte dall'art. 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, come modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25 e ss.mm.ii., e scadenti al 31.12.2020, non trovino capienza nei P.U.L. o nei Piani di Gestione approvati, le medesime, ove non sussistano gravi motivi di pubblico interesse che ne impongano la rimozione, attinenti a tutela ambientale e paesaggistica, accertati a seguito della procedura di VAS, permangono nel sito oggetto di concessione sino alla scadenza disposta con le norme di cui sopra.

Art.27.

(Strutture ricettive e sanitarie)

Il Piano di Utilizzo dei Litorali dovrà garantire alle strutture ricettive (alberghi, villaggi turistici e campeggi) e sanitarie, collocate entro i 1.000 metri dalla linea di battigia, ambiti sufficienti a fornire all'utenza ricettiva gli essenziali servizi di spiaggia finalizzati alla balneazione.

È facoltà delle amministrazioni comunali rilasciare le suddette concessioni entro la misura stabilita secondo i parametri all'articolo 11 delle direttive regionali, sempre che le condizioni delle spiagge lo consentano, fermo restando che le stesse devono avere una lunghezza non inferiore ai 150 metri e non devono essere interessate da concessioni demaniali marittime in misura percentuale superiore a quella indicata all'articolo 23 delle direttive regionali.

Per consentire alle strutture ricettive e/o sanitarie di offrire ai propri ospiti servizi a supporto della balneazione possono essere rilasciate concessioni demaniali semplici a carattere stagionale anche su litorali ghiaiosi o rocciosi. A tal fine le Amministrazioni comunali possono rilasciare autorizzazioni per il posizionamento di piattaforme balneari completamente amovibili, che dovranno essere rimosse al termine della stagione balneare.

Nell'ipotesi di concorrenza di più domande per lo stesso ambito, ove non siano praticabili forme di gestione consortile da parte delle strutture ricettive e/o sanitarie, dovrà essere preferita la struttura frontista e/o più prossima all'ambito demaniale richiesto.

Dovrà infatti essere preferito il richiedente che offra superiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e di migliore soddisfacimento delle esigenze del mercato turistico e/o sanitario, in considerazione specialmente della maggiore vicinanza della propria struttura alla zona costiera richiesta.

Nell'ipotesi di strutture ricettive e/o sanitarie poste a distanze uguali o comunque con distacchi fra loro non rilevanti (100 m), la superficie assentibile dovrà essere frazionata con nesso di proporzionalità rispetto ai parametri riportati al secondo comma.

Art.28.

(Autorizzazioni temporanee)

Le autorizzazioni temporanee hanno una durata non superiore a 20 giorni, e sono rilasciate per lo svolgimento di attività ludico-ricreative, sportive di spettacolo che comportino il posizionamento di

strutture di facile rimozione.

Al predetto termine possono essere sommati ulteriori quattro giorni, due antecedenti e due successivi all'evento, per consentire le operazioni di montaggio e smontaggio delle eventuali strutture.

Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato alla stipula di idonea e specifica polizza assicurativa, in relazione alle categorie di appartenenza di seguito specificate, per la copertura dei rischi da responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose:

a) Categoria 1) - occupazione di aree demaniali marittime di non vaste dimensioni (superiori a metri 500 e fino a mq 1000):

- Polizza, per un massimale di Euro 1.500.000,00, per Copertura spese inerenti le operazioni di pulizia e di rimessione in pristino stato della zona della demaniale interessata dalla manifestazione e delle aree limitrofe;

- Polizza per un massimale di Euro 2.500.000,00 per responsabilità civile verso terzi;

b) Categoria 2) - occupazione di aree demaniali marittime di vaste dimensioni (superiore a mq 1000 e fino a mq 5.000)

- Polizza, per un massimale di Euro 2.000.000,00, per Copertura spese inerenti le operazioni di pulizia e di rimessione in pristino stato della zona della demaniale interessata dalla manifestazione e delle aree limitrofe;

- Polizza, per un massimale di Euro 5.000.000,00, per responsabilità civile verso terzi.

La copertura assicurativa è riferita al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'autorizzazione per l'evento e l'anno successivo alla data di conclusione dello stesso.

Le autorizzazioni sono subordinate al pagamento del canone e del sovra canone eventualmente dovuto.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.29.

(Procedura di Adozione e Approvazione del Piano di Utilizzazione dei Litorali e sue Varianti)

Il Piano di Utilizzazione dei Litorali e le sue Variante sono approvate secondo le procedure previste dall'art. 20 e 21 della Legge regionale n. 45 del 1989, ed è soggetto al parere di cui all'art. 9 L.R. 28/98. Trovano applicazione le disposizioni in materia di VAS di cui all'art. 6 della parte II del D.Lgs. n. 152/2006 come modificata dal D.Lgs. n. 4/2008.

Nel corso del procedimento di approvazione lo strumento pianificatorio deve essere trasmesso alla Direzione Generale della Pianificazione e Vigilanza Urbanistica e alla Direzione generale degli Enti Locali per le osservazioni e valutazioni di competenza, unitamente all'allegato di cui al precedente articolo 16, 4° comma.

Il piano approvato è depositato presso la segreteria del Comune a disposizione del pubblico e ha validità temporale decennale.

Le varianti al Piano di Utilizzo dei Litorali sono approvate con la stessa procedura.

Non costituiscono variante al Piano, i riposizionamenti, ampliamenti, variazioni di morfologia o modesti adeguamenti delle aree da affidare o affidate in concessione, anche in considerazione della mutevole conformazione dei litorali, purché la nuova posizione permanga all'interno delle superfici totali assentiabili di cui all'art. 23 delle Disposizioni Generali e Pianificazione – Istruzioni Gestionali “Linee Guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico- ricreativa”.

Art.30.

(Potere sostitutivo)

Ai sensi dell'art. 9, della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, in caso di ritardo o di omissione da parte degli enti locali di atti obbligatori per legge nell'esercizio delle funzioni conferite, l'Assessore regionale competente in materia di demanio, sentito l'Ente inadempiente, assegna al medesimo un termine, comunque non superiore a sessanta giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, nomina su proposta del medesimo Assessore, uno o più commissari che provvedono in via sostitutiva.

Art.31.

(Vigilanza)

In virtù delle competenze conferite ai comuni dall'art. 41 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, in materia di “concessioni sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità turistico-ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione”, gli enti locali esercitano i poteri di vigilanza e controllo, già esercitati dalla Regione ai sensi degli articoli 1, comma 2, 158 e 159, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e svolgono attività di polizia amministrativa. Per cui rientrano nella competenza di vigilanza e controllo del Comune le seguenti fattispecie di infrazione:

- uso dell'area in concessione difforme da quello assentito (ad esempio un'area concessa ad uso parcheggio utilizzata a campeggio);
- realizzazione abusiva, all'interno della stessa area in concessione, di opere di facile rimozione, non

- previste nel titolo concessorio;
- occupazione senza opere (ad esempio con ombrelloni e sdraio) di una superficie superiore a quella autorizzata con il titolo concessorio;
 - mancata realizzazione delle opere previste nel titolo concessorio;
 - abusiva sostituzione di terzi nel godimento della concessione;
 - inadempienza agli obblighi fissati nell'atto di concessione o imposti da leggi o regolamenti;
 - uso non continuato o cattivo uso della concessione;
 - intralcio all'accessibilità e alla visitabilità delle strutture.

Secondo la normativa di riferimento e le Linee guida regionali salvo nuova normativa, non essendo oggetto di conferimento, competono all'Autorità Marittima i provvedimenti in autotutela qualora gli eventuali abusi:

- incidano sui limiti del demanio marittimo (ad esempio quelli perpetrati da privati che traslando il confine della propria proprietà, ubicata immediatamente a ridosso del demanio marittimo, o realizzando opere su tale fascia, alterano i limiti effettivi del demanio stesso);
- abbiano comportato o possano comportare la realizzazione abusiva di impianti, manufatti ed opere da parte di non concessionari;
- in ogni caso in cui sia ravvisabile un pregiudizio all'integrità del demanio marittimo.

Restano in capo alla Capitaneria di Porto, oltre alle funzioni di polizia marittima connesse con le competenze relative alla tutela dei pubblici usi del mare, le funzioni di vigilanza sul rispetto dell'art. 54 del Codice della Navigazione (occupazioni e innovazioni abusive da parte di non concessionari), in quanto si configurano come operazioni di polizia giudiziaria, non conferita ai Comuni.

Art.32.

(Interventi consentiti nelle aree immediatamente contigue al litorale)

Le aree di territorio immediatamente contigue al litorale sono in genere normate nel PUC vigente come zone F con i relativi piani attuativi o come zone H.

In relazione a queste ultime vi è la necessità di definire, recepire ed individuare nel presente piano le aree contigue al litorale in cui sono assentibili interventi previsti nel PUC riguardanti nelle ZONE

H. In particolare sono consentiti dallo strumento urbanistico i seguenti interventi:

- attività scientifiche, comprendenti l'insieme delle attività finalizzate allo studio, controllo e conservazione delle risorse ambientali;
- fruizione naturalistica, comprendente l'insieme di attività di fruizione dell'ambiente a fini didattici e ricreativi, con eventuale realizzazione di strutture leggere (sentieri natura, segnaletica etc.) o strutture leggere di supporto (capanni di osservazione e per la sola somministrazione di bevande e alimenti, etc.) aree belvedere e postazioni naturalistiche;
- fruizione culturale, comprendente l'insieme delle attività legate all'uso dei monumenti, zone archeologiche e beni culturali in genere, con eventuale realizzazione di infrastrutture e strutture leggere finalizzate alla conservazione del bene;
- opere di difesa e ripristino ambientale in presenza di alterazioni o manomissioni di origine antropica;
- pesca, itticoltura e/o acquacoltura estensiva: utilizzazione dei corpi superficiali per attività volte alla produzione ittica generale, e ad interventi necessari per la tutela, valorizzazione e

- recupero degli ambienti umidi;
- il recupero di strutture esistenti con le tipologie originarie;
- l'apertura e la sistemazione delle piste forestali strettamente necessarie alla gestione del bene;
- l'installazione di tralicci, antenne e strutture simili se necessari per la salvaguardia delle risorse naturali;
- interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico;
- interventi connessi alla realizzazione di opere pubbliche o di preminente interesse pubblico quali:
 - opere stradali;
 - opere portuali e strutture funzionali al loro esercizio
 - opere pubbliche connesse al soddisfacimento del fabbisogno idrico regionale
 - tutte le altre opere di urbanizzazione, di servizio pubblico o di preminente interesse pubblico;
 - opere di accesso al mare, di supporto della balneazione e delle attività sportive; strutture leggere per le funzioni di spogliatoio, di ristoro, di ricovero di attrezzature da spiaggia e nautiche, ed in generale di attività ludiche; posti di pronto soccorso e servizi igienici; parco giochi acquatici
 - interventi volti alla realizzazione di opere di bonifica ed antincendio, forestazione e ricostruzione boschiva, ambiente naturale;
 - opere di rimboschimento d'iniziativa dei competenti Enti pubblici o da loro autorizzati, sempreché effettuata col fine di ricostruire la copertura vegetale preesistente con essenze autoctone;
 - opere per la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, etc;
 - opere antincendio e protezione civile;
 - sistemazioni idrauliche dei corsi d'acqua, acquedotti;
 - reti elettriche, telefoniche, cabine e simili;
 - interventi volti all'adeguamento tecnologico ed a migliorare l'efficienza dell'unità produttiva;
 - opere di demolizione di edifici e manufatti in contrasto con il contesto paesistico - ambientale;

Non sono compresi nel Piano gli interventi pubblici a tutela e salvaguardia degli arenili e dell'assetto costiero.

Art.33. (Richiesta di Autorizzazione)

Le autorizzazioni per la costruzione delle strutture di facile rimozione sono vincolate alla conclusione positiva degli studi specialistici come di seguito elencati da parte dei diversi enti competenti e avrà durata non superiore a quanto stabilito dalle normative di settore vigente in materia.

Le domande autorizzative per la realizzazione delle strutture e l'esercizio delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione e relative opere e impianti di facile rimozione di cui all'art. 5 dovranno essere corredate della seguente documentazione:

- a. titolo di proprietà per le aree non demaniali, concessione demaniale e/o titolo comprovante il possesso dell'area sulla quale si intende realizzare l'intervento;
- b. autorizzazione paesaggistica ex art. 146 Dlgs 42/2004: le strutture di supporto alla balneazione devono tenere conto della morfologia degli arenili, con particolare riguardo ad un armonico inserimento con le altre componenti del paesaggio: spazi aperti, distribuzione della vegetazione, contrasti visivi, punti di rilievo e di depressione, luoghi panoramici. Con riferimento a tali caratteristiche si ritiene quindi, in via generale, che nel caso di attrezzature e servizi comportanti la realizzazione di manufatti (quali chioschi, depositi, servizi igienici ecc.) l'ubicazione di questi ultimi sia programmata nella spiaggia fruibile o nell'immediato ambito retrodunare, al fine di minimizzare l'impatto sotto il profilo della salvaguardia e tutela delle componenti costitutive del compendio sabbioso, come le dune e le aree peristagnali. Particolare attenzione deve essere riservata a tutti quegli elementi che possano alterare la vegetazione delle dune e delle zone umide;
- c. assoggettabilità ed eventuale studio di incidenza ambientale ai sensi del DPR 120/2003 per gli interventi ricadenti nell'ambito di Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale;
- d. studio di compatibilità idraulica ai sensi dell'Art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (approvato con Delibera n. 54/33 del 30 dicembre 2004 e ss.mm.ii.) quando previsto dalle NTA del PAI per l'esercizio delle attività turistico-ricreative o dei servizi di supporto alla balneazione, nonché studi relativi alle aree di esondazione costiera ove richiesti;
- e. studio di compatibilità geologica e geotecnica ai sensi dell'art. 25 delle NTA del PAI per l'esercizio delle attività turistico-ricreative o dei servizi di supporto alla balneazione nei casi previsti dalle NTA del PAI;
- f. eventuali autorizzazioni di altri enti competenti previste dalle normative vigenti (es. ex art. 55 del Codice della Navigazione, per tutte le opere da realizzare nella fascia dei 30 metri dal confine demaniale- marittimo; Capitaneria di Porto di competenza per la domanda ai fini dell'inserimento nel Sistema Informativo Demaniale marittimo secondo il modello D1 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti);
- g. studio di compatibilità ambientale;
- h. elaborati di progetto contenenti almeno i documenti di seguito elencati:
 - stralcio aerofotogrammetrico in scala 1:2.000;
 - stralcio planimetria catastale;
 - planimetria in scala 1:500 al contorno indicante lo stato di fatto nei 50 m. circostanti l'intervento con indicazione delle distanze dei manufatti dai fabbricati esistenti;
 - planimetria generale indicante la distribuzione dei manufatti da realizzare in scala 1:200;
 - piante, sezioni, prospetti con indicazione dei colori in scala 1:100, rappresentazione tridimensionale dell'intervento;
 - relazione tecnica illustrativa;
 - documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi;
 - copia degli elaborati e della documentazione fotografica su supporto informatico;
 - simulazione fotografica dell'inserimento delle strutture e dei manufatti nel contesto paesaggistico-ambientale.

Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza

energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi per la realizzazione delle opere di facile rimozione a carattere stagionale sono qualificabili giuridicamente nei casi previsti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 all'art. 6 del comma e-bis) se trattasi di opere stagionali purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale e fatta salva la necessità di indire conferenza di servizi per ottenere un provvedimento unico che racchiuda tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente e sopra richiamate;

Al fine di stabilire la stagione di riferimento si evidenzia che al di fuori dei litorali urbani e metropolitani il posizionamento delle strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti è ammesso nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre; nel caso le stesse siano connesse a strutture ricettive o sanitarie prossime ai litorali il posizionamento è ammesso per il periodo di esercizio della struttura principale;

Il posizionamento delle strutture disciplinate all'interno del P.U.L. è ammesso nei litorali urbani e nei litorali metropolitani senza limiti temporali altresì i parcheggi e il posizionamento delle strutture di facile rimozione finalizzate all'esercizio di attività sportive e ludico-ricreative direttamente connesse all'uso del mare sono ammessi senza limiti temporali, tali opere sono soggette ad iter autorizzativo con provvedimento unico e relativa agibilità valida per tutta la durata della concessione o del titolo di possesso e sono soggetti ove dovuti al pagamento degli oneri concessori o all'iter di opere pubbliche per le opere realizzate dall'Amministrazione Comunale, Regionale o statale;

Se l'intervento precedentemente autorizzato non è sottoposto a modifiche o ampliamenti, potrà essere richiesta, 6 mesi prima della scadenza, una nuova Autorizzazione con la semplice presentazione della seguente documentazione:

- a) copia della Autorizzazione precedente; Nulla osta Enti competenti, agibilità e licenza amministrativa riferiti alla precedente Autorizzazione
- b) certificato Camera di Commercio;
- c) titolo di proprietà e relativa autocertificazione per le aree non demaniali marittime
- d) copia richiesta Nulla Osta Enti competenti;
- e) Attestazione di conformità dell'opera al progetto precedentemente autorizzato con allegata ampia documentazione fotografica del sito e di tutti i manufatti.

La nuova Autorizzazione potrà essere rilasciata solo se sussistono le seguenti condizioni:

- a) sia dimostrato che l'attività è svolta per tutto il periodo autorizzato (licenza amministrativa, CC.II.AA.) e nel rispetto delle norme vigenti;
- b) sia documentata la conformità delle opere al progetto precedentemente autorizzato mediante perizia tecnica giurata da tecnico abilitato con allegata documentazione fotografica del sito e di tutti i manufatti.

Art.34. (Sanzioni)

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Piano comporta le sanzioni di legge e regolamenti vigenti e l'eventuale revoca dell'autorizzazione concessoria.

Art. 34. Bis.
(Ulteriore normazione post Osservazioni)

1. I riposizionamenti, ampliamenti, variazioni di morfologia o modesti adeguamenti delle aree da affidare o affidate in concessione, anche in considerazione della mutevole conformazione dei litorali, di cui all'art. 29 delle presenti norme, non costituenti variante urbanistica, possono essere eseguite purchè la traslazione della nuova posizione sia inferiore al 50% dell'area in concessione, e che la nuova posizione comunque permanga all'interno delle superfici totali assentibili di cui all'art.23 delle Disposizioni Generali e Pianificazione – Istruzioni Gestionali “Linee Guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico-ricreativa”.

2. I parcheggi e il posizionamento delle strutture di facile rimozione finalizzate all'esercizio di attività sportive e ludico-ricreative direttamente connesse all'uso del mare sono ammessi senza limiti temporali.

3. “Nei sotto ambiti 5. – Porchile e 6. Marritza – Tonnara attualmente risultanti sotto ambiti ciottolosi che non consentono a quanti intendono godere della più generale e articolata fruizione del mare in condizioni sicurezza, è permesso ai concessionari aventi concessioni con il 50% della superficie concessionata ricoperta di ciottoli, per il periodo stagionale dal 1 aprile al 31 ottobre (periodo come da disposizione dell'Ordinanza Balneare Regionale), con Autorizzazione dell'amministrazione comunale (salvo diverse ulteriori Autorizzazioni, Nulla-Osta e altro di altri Enti), il posizionamento di piattaforme elioterapiche in legno semplicemente appoggiate al suolo, in conformità alla seguente descrizione: piattaforma balneare modulare, realizzata con struttura in acciaio zincato con sovrastante pavimento a doghe in legno o WPC color legno con una portata minima di 600 kg/mq certificata da calcoli di verifica statica, adeguate secondo la normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche, da adibire a solarium ad uso pubblico, per la fruizione delle spiagge in condizioni di sicurezza, anche per tutta l'estensione dell'area affidata in concessione.

La possibilità di installazione di tali piattaforme è consentita esclusivamente all'interno delle aree previste dall'Art. 27 dell'allegato A2 Regolamento e Norme Tecniche di Attuazione e Gestione previa dimostrazione della loro conformità rispetto alla normativa vigente (con particolare riferimento agli artt. 11 e 14-bis delle Linee guida in materia di PUL, allegate alla D.G.R. n. 35/12 del 09/07/2020).

4. I concessionari all'interno del demanio marittimo, (qualora non coperto dalla polizza fideiussoria della concessione) e i concessionari fuori del demanio marittimo titolari di strutture precarie, a garanzia dell'adempimento di rimozione e rimessa in pristino, devono stipulare idonea garanzia polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, pari all'importo forfettariamente stabilito in Euro 5.000,00 (cinquemila/00), prima del rilascio della relativa autorizzazione.

5. La parte normativa e planimetrica riguardante le aree interessate dal posizionamento delle pedane per assicurare l'accesso all'arenile ed al mare dei soggetti con difficoltà motoria, il posizionamento dei bagni pubblici o di uso pubblico con le relative docce e impianti di approvvigionamento e raccolta delle acque, nonché di quanto richiesto dalla RAS - Demanio marittimo è esplicitata nella “Tavola G – Piano di posizionamento pedane, bagni pubblici o di uso pubblico – docce. Concessioni art. 27 – Varie Osservazioni”.

Art.35.
(Norme transitorie)

Le attività turistico-ricreative e servizi di supporto alla balneazione esistenti sono tenute ad adeguarsi entro 12 (dodici) mesi dalla entrata in vigore dall'entrata in vigore del Piano di Utilizzo dei Litorali.